



UNICO

PERSONE FISICHE 2005 Fascicolo 1

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - PERIODO DI IMPOSTA 2004

DATI PERSONALI
QUADRO RA
QUADRO RB
QUADRO RC

Compilazione del frontespizio
Redditi dei terreni
Redditi dei fabbricati
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Familiari a carico

QUADRO RP
QUADRO RN
QUADRO RV

Oneri e spese
Calcolo dell'IRPEF
Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Crediti d'imposta
Compensazioni e rimborsi

QUADRO CR
QUADRO RX


FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RH Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RL Altri redditi
QUADRO RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT Plusvalenze di natura finanziaria
QUADRO RR Contributi previdenziali
MODULO RW Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
QUADRO AC Comunicazione dell'amministratore di condominio

PERSONE FISICHE NON RESIDENTI Guida alla compilazione del Modello UNICO 2005

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo
QUADRO RE Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO EC Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
QUADRO RF Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG Impresa in contabilità semplificata
QUADRO RD Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
QUADRO RS Prospetti vari
QUADRO RQ Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
QUADRO RY Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione di imposta
QUADRO RU Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
PROSPETTO CT Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del D.L. n. 269 del 2003



UNICO

PERSONE FISICHE 2005

Fascicolo 1

MODELLO GRATUITO

FASCICOLO 1 (*)

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

Nell'Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche

Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, o telefonando al numero 848.800.333 è possibile individuare l'Ufficio dell'Agenzia.

Per evitare inutili attese è possibile prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Locale telefonando al numero _____ (al costo massimo di 11 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta). Il Servizio è accessibile anche tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Inviando un SMS è possibile ricevere informazioni fiscali sul telefonino.

Il Servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

È possibile ottenere informazioni su:
adempimenti e novità fiscali;
modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
crediti d'imposta.

Il Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati.

Per facilitare l'accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile, tramite il sito internet dell'Agenzia, chiedere di essere richiamati da un operatore del call center in determinate fasce orarie.

Il sito internet dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi on line:
compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
calcolo e versamento delle imposte (mod. F24)
e richiesta di accredito dei rimborsi;
accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).

Inoltre è possibile consultare:
modulistica;
software;
codici tributo e codici attività;
scadenze;
normativa e prassi (circolari, risoluzioni, comunicati stampa).

	pag.		pag.
1. La dichiarazione in breve	3	4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	22
2. Informazioni preliminari	3	5. Familiari a carico	26
3. Quali dichiarazioni presentare	4	6. Quadro RP – Oneri e spese	28
4. La presentazione della dichiarazione	5	7. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF	44
5. Quando si presenta	6	8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	55
6. Come si eseguono i versamenti	7	9. Quadro CR – Crediti d'imposta	58
7. Come si esegue la compensazione	8	10. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi	61
8. Come si effettua la rateizzazione	9		64
	10		69
1. Le novità di quest'anno	10		95
2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi	10		96
3. Altre informazioni	11		I-XXIII
	12		
1. Compilazione del frontespizio	12		
2. Quadro RA – Redditi dei terreni	16		
3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati	19		

Uffici Locali

Assistenza dell'Ufficio Locale

199.126.003

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

320.43.08.444

SMS

848.800.444

Assistenza Telefonica

:

:

www.agenziaentrate.gov.it

Sito Internet

:

:

:

:

INDICE **UNICO 2005 Persone fisiche - Fascicolo 1**

I. ISTRUZIONI GENERALI

II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2005

IV. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

APPENDICE

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI
GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

**CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**

**SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE
DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF**

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della
dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo. Per informazioni più particolari si può consultare l'APPENDICE (vedere voce "Servizi di assistenza al contribuente"), ovvero si possono utilizzare le pagine dell'Agenzia delle Entrate su Internet (), il servizio telefonico con operatore n. 848.800.444 (centri di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate) e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero 199.126.003, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;**
- calcolo dei versamenti;**
- effettuazione dei versamenti** (capitolo 6);
- presentazione della dichiarazione** (capitolo 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti d'imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

È importante anzitutto sapere che:

1. i contribuenti tenuti per l'anno 2004, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.
In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2005 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO;
2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO all'interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).

Il modello di dichiarazione da presentare nel 2005 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

- (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2005 PERSONE FISICHE

www.agenziaentrate.gov.it

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni
da effettuare

-
-
-

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il
Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Chi deve
utilizzare il
Modello UNICO

Com'è fatto
il Modello UNICO

-
-
-

FASCICOLO 1



i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);

- che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
 - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- che contiene:
 - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
 - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell'Agenzia delle Entrate () e del Ministero dell'Economia e delle Finanze () da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

- a) vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
 - il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
 - il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
 - i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

- b) dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

- | | |
|---|--|
| - tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | i quadri IVA necessari (quadri V) |
| - intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO | i quadri del Modello 770/2005 ORDINARIO necessari (quadri S) |
| - tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP | il quadro IRAP (quadro IQ) |
| - tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero | il modulo RW (Fascicolo 2) |
| - tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio | il quadro AC (Fascicolo 2) |

Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2004 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2005 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2005 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2005 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2005 Persone Fisiche.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2005 ORDINARIO e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO - Casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.

I contribuenti che nel 2004 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.

■

FASCICOLO 2

■

■

FASCICOLO 3

■

■

trate.gov.it

www.finanze.gov.it

www.agenziaen-

Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,

-
-
-

Se siete titolari di partita IVA,

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:

È inoltre importante sapere che:

-
-
-
-
-

Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2005 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2005 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL39. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.

Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.

Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2005, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.

È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2005 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:

- è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2004 un volume d'affari inferiore o uguale a **euro 10.000**;
- è tenuto per il periodo d'imposta 2004 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate () o del Ministero dell'Economia e delle Finanze ().
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2005.

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:

1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 ottobre 2005. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.

L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.


Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione,

-
-
-
-

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

**A chi e dove
presentare
la dichiarazione**


-
-
-
-



**Presentazione a
banche e poste**

www.agenziaentrate.gov.it

www.finanze.gov.it




**Come si inserisce
la dichiarazione
nella busta**

**Copia per
il contribuente**

**Presentazione
a intermediari:**

Cosa deve fare
il contribuente

**Quale
documentazione
deve rilasciare
l'intermediario**



debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.

Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.

La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.

Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'

e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2005 Persone Fisiche".

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2005** (in quanto il 1° maggio è festivo) **al 1° agosto 2005** (in quanto il 31 luglio 2005 è festivo) se la presentazione viene effettuata **per il tramite di una banca o di un ufficio postale;**
- **entro il 31 ottobre 2005** se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

**Per gli intermediari:
Riquadro
"Presentazione
della dichiarazione"**

**Presentazione
telematica diretta**

**Variazione
dei dati dichiarati**

**Dichiarazione
spedita
dall'estero**

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n.
16, 30175 Marghera (VE) - Italia

•
•
•

5. QUANDO SI PRESENTA

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti **entro il 20 giugno 2005** ovvero **entro il 20 luglio 2005**.

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2004 e prima rata di acconto per il 2005) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2005", e le istruzioni per la dichiarazione IRAP.

Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell'Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **20 giugno 2005** ovvero entro il **20 luglio 2005**.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **16 marzo 2005**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2005 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2005.

Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 20 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

I contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno **euro 10,33**.

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate.

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
- presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari;
- presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
- negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a **euro 1,03**, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEF, l'IRAP e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di **euro 10,33**).

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

**Quando fare
i versamenti**

Acconti

Saldo IVA

**Chi non deve
effettuare
il versamento**
**Dove e come
pagare**

**Versamenti
telematici**

**Modello di
versamento F24**

4001: Irpef - saldo
 4033: Irpef acconto - prima rata
 4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
 6099: IVA annuale - saldo
 3800: Irap - saldo
 3812: Irap acconto - prima rata
 3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario
 3801: Addizionale regionale
 3817: Addizionale comunale

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulta uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2005 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenta un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2005 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

**Principali
codici tributo**

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

**Cos'è la
compensazione
Come si effettua**

**Chi può avvalersi
della compensazione**

**Quando possono
essere utilizzati
i crediti che risultano
dal Modello UNICO**

**Limite massimo
di utilizzo dei
crediti di imposta**

**Libertà di scelta
nella compensazione**

**Compensazione
crediti IVA**

**Compensazione
crediti INPS**

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2004/2005, in scadenza al 16 febbraio 2005, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.

Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2005, ovvero entro il 20 luglio 2005, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno, ovvero entro il 1° agosto 2005 (in quanto il 31 luglio è festivo), con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.

Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,17	1° agosto	0,17
3^	1° agosto	0,67	31 agosto	0,67
4^	31 agosto	1,17	30 settembre	1,17
5^	30 settembre	1,67	31 ottobre	1,67
6^	31 ottobre	2,17	30 novembre	2,17
7^	30 novembre	2,67		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti, titolari di partita IVA, possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 18 luglio (il 16 luglio cade di sabato ed il 17 luglio è festivo), ovvero, entro il 16 agosto 2005, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	18 luglio	0,43	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,93	16 settembre	0,93
4^	16 settembre	1,43	17 ottobre	1,43
5^	17 ottobre	1,93	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,43		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non dovette tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;

solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;

un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro **7.500,00**), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro **28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);

solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall'art. 11 del TUIR, avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2004 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;

se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2005 e/o CUD 2004), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite di oltre euro 10,33;

se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;

se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2005 o CUD 2004);

se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2005

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

Modifiche al sistema di tassazione dei redditi di capitale e conseguente eliminazione del credito d'imposta sui dividendi.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**Contribuenti
esonerati**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

**Contribuenti
obbligati alla
presentazione**

•

•

•

•

•

•

•

•

anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2004 o da acconti versati nello stesso anno.

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Per le persone decedute nel 2004 o entro il mese di marzo 2005 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal **2 maggio**, poiché il 1° è festivo, al **1° agosto 2005**, poiché il 31 luglio è festivo).

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **20 dicembre 2005** per i versamenti e il **31 gennaio 2006** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2004 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Modalità di arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2005 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

al **CUD 2005** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;

al **CUD 2004** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2004 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2004.

Modello 730/2005

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:

– potete presentare entro il **31 ottobre 2005**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2005 al punto 1.14;

– potete presentare un modello UNICO 2005 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l'APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Importante:

3. ALTRE INFORMAZIONI

**Redditi dei coniugi
e dei figli minori**

**Redditi prodotti
all'estero**

**Dichiarazione
presentata
da eredi o
da soggetti diversi
dal contribuente**

**Importi indicati
nelle certificazioni
CUD 2005
e CUD 2004** :

**Correzione nei termini
del Mod. 730/2005 e
del Mod. UNICO 2005**

Modello UNICO 2005

Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO nei termini", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla parte III paragrafo primo).

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2009**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, la firma e quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.

Secondo il **D.Lgs. n. 196 del 2003 (Informativa sulla privacy)**, tutti i dati dichiarati sono di natura privata (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate si impegnano a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, sono presenti in **APPENDICE, voce "Informativa sulla Privacy"**.

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2005 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

La seconda facciata comprende dieci riquadri: i primi cinque relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o, in precedenza, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovette recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a

Dichiarazione
integrativa

Conservazione della
documentazione

Sanzioni

Dati personali protetti
dall'informativa
sulla *privacy*

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2005

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Dati identificativi

che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi. Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**Modello 770/2005 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata se nel 2004 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale **IVA** per l'anno 2004 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2004 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione **IVA/2005** relativa all'anno 2004.

Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale **IVA**. Di conseguenza le caselle **"IVA"** e **"Quadro VO"** sono alternative.

La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;

nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;

nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali".

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Luogo e data di nascita

Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.

Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.

Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.

Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Tipo di dichiarazione

Può essere utile vedere
in APPENDICE, voci
"Correzione del Modello
730", "Correzione del
Modello UNICO nei
termini" e "Ravvedimento"

-
-

-
-
-

Può essere utile
consultare in APPENDICE la
voce "Eventi eccezionali"

Dati personali

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- casella 1:** barrare, se non siete stati mai sposati;
- casella 2:** barrare, se siete sposato o sposata;
- casella 3:** barrare, se siete vedovo o vedova;
- casella 4:** barrare, se siete legalmente separato o separata;
- casella 5:** barrare, se siete divorziato o divorziata;
- casella 6:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- casella 7:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- casella 8:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenni.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2005: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato;
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

ATTENZIONE L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2004, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.

Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.

- Casella 1:** barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
- Casella 2:** barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2004.

Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2004**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.

Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.

Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della Provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2005".

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

In tal caso scrivere:

- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Stato civile

-
-
-
-
-
-
-

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

-
-
-
-
-

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2004

Residenti all'estero

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'eredità giacente"

-
-

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.

Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:

- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Informativa sulla Privacy").

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spettano alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2004 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a **euro 10,33**. La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Dovete sempre fare queste due operazioni:

- barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;**
- firmare la dichiarazione.**

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione.


Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Destinazione
dell'otto per mille
dell'IRPEF**

-
-
-
-
-
-
-



-
-


**Firma della
dichiarazione**

-
-

**Impegno alla
presentazione
telematica**

-
-
-

Visto di conformità



Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale che sarà emanato verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

riportare il proprio codice fiscale;

indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;

apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97.

Devono compilare il quadro RA:

i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;

chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;

gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;

gli associati nei casi di conduzione associata;

il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:

i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;

i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;

i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL10, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2005, fascicolo 2.

Il quadro RA è composto da undici righe. I primi dieci righe (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.

Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

**Certificazione
tributaria**

-
-

-

2. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare
il quadro RA

-
-
-
-
-

Chi *non* deve
compilare
il quadro RA

Terreni situati
all'estero

Quali terreni *non*
vanno dichiarati

-
-
-

Com'è composto
il quadro RA e uso
dei quadri aggiuntivi

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli rigi del quadro RA. Se nel corso del 2004 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 (secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2004 il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per cento sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l'apposita sezione X del quadro RM dell'UNICO 2005 Fascicolo 2.

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2004, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RG.

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.

Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):

- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
 - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
 - b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.

Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

**Come si compila
il quadro RA**

Variazioni della
situazione di proprietà
di un terreno

Rivalutazione
del valore dei terreni,
ai sensi dell'art. 7
legge n. 448/2001

Come conoscere
il reddito dominicale
o agrario

Quali attività vengono
considerate agricole

Rivalutazione dei
redditi dei terreni •
•

Colture in serra
e funghicoltura

Agriturismo

Imprese agricole
familiari e aziende
coniugali non gestite
in forma societaria

**Quadro RA:
Istruzioni rigo
per rigo**

Se avete scritto i codici
7, 8 e 9, per attribuire
il reddito agrario vedere
in APPENDICE, voce
"Impresa agricola
individuale ed impresa
familiare o coniugale"

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno anche se il 2004 è anno bisestile). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari):

- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2004 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):

- a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:
- a1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - a2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - a3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
- b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
- b1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:
 - 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
 - b2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5:
 - 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
 - b3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
- c)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:
- c1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - c2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - c3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
- d)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

se avete utilizzato più righe per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2004 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):



- a)** se in nessuno dei righe avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
- b)** se in almeno uno dei righe avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:


- a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per i casi previsti nella
colonna 7 vedere
in APPENDICE, voce
"Riduzione del reddito
dei terreni"

•



•



Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN24 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.

Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

- 1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in locazione e per i negozi.
- 2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.
- 3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.
- 4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

Totale dei redditi
dominicali e agrari

Contributi UNIRE e
trattenute assistenziali
INAIL

3. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve
il quadro RB

Com'è composto
il quadro RB

Chi deve compilare
il quadro RB

-
-
-
-
-

Redditi da proprietà
condominiali

Soci di cooperative
edilizie

Redditi di natura
fondiaria

Immobili in comodato

**Quali immobili non
vanno dichiarati**

Per ulteriori informazioni
vedere in APPENDICE, voci
"Costruzioni rurali" e
"Attività agricole"

-
-

i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
 gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
 gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
 gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
 gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel corso del 2004 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile sono previsti otto tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
 In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili".

Colonna 2 (Utilizzo):

- scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
 Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
 Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2** (vedere istruzioni al rigo RN2).
 La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
 È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
 La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata;
- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- scrivere **8** in uno dei seguenti due casi:
 - a) se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
 - b) se l'immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo";
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;
- scrivere **10** se l'immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo".

-
-
-
-

Valorizzazione del
patrimonio abitativo
rurale

**Come si compila il
quadro RB e l'uso dei
quadri aggiuntivi**

**Come compilare
i righe RB1 - RB11**

Può essere utile vedere in
APPENDICE, voci "Immobili
inagibili", "Deduzione
per l'abitazione princi-
pale - Casi particolari",
"Unità immobiliari tenute
a disposizione"

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno anche se il 2004 è anno bisestile). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configurano attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):

- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:

se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

- 1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
 - a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2).
Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
 - b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";
 - c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
 - d) l'importo del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone" - (codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2); se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
 - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2), ovvero se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 8 in colonna 2).
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 - che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) - nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 - che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) - nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800;
 - f) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 70 per cento, se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 10 in colonna 2).

Per maggiori informazioni
vedere in APPENDICE, voci
"Canone di locazione -
Casi particolari" e
"Canone di locazione -
Determinazione della
quota proporzionale"

Per maggiori informazioni
vedere in APPENDICE, voci
"Comuni ad alta densità
abitativa" e "Locazione
a soggetti in condizione
di disagio abitativo"

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) o del 70 per cento (codice 10 in colonna 2) sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe RB12 - RB14 del Modello);

- 2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
 - a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
 - b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);
- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righe (ad esempio è variato nel corso del 2004 l'utilizzo o la quota di possesso):
- 1) se in nessuno dei righe avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
 - 2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Per usufruire della riduzione del 30 per cento o del 70 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righe RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

- Colonna 1:** indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- Colonna 2:** se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- Colonne 3, 4 e 5:** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- Colonna 6:** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
- Colonna 7:** scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile locato;
- Colonna 8:** scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.
- Colonna 9:** scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2005** (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel **CUD 2004**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2004 (prima dell'approvazione del CUD 2005).

Questo quadro è composto di quattro sezioni:

- Sezione I:** riservata ai redditi per lavoro dipendente e assimilati per i quali sono previste, oltre alla deduzione base, anche le ulteriori deduzioni dal reddito e/o le detrazioni d'imposta;
- Sezione II:** riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni dal reddito e le detrazioni d'imposta;
- Sezione III:** riservata alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro;
- Sezione IV:** riservata alle ritenute IRPEF ed all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi corrisposti a particolari soggetti per lavori socialmente utili.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali sono previste, oltre alla "deduzione base", anche le "ulteriori deduzioni" dal reddito (per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN) e/o le detrazioni d'imposta.

Per i lavoratori dipendenti che hanno aderito al "Programma di emersione" di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, si precisa che gli stessi non devono indicare i compensi percepiti ed esposti al punto 5 del CUD 2005 o del CUD 2004 rilasciato dal datore di lavoro, essendo tali compensi assoggettati a tassazione separata con imposta sostitutiva da trattenere a cura del sostituto d'imposta.

In particolare, indicate:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;

•

**Come compilare
i righi RB12 - RB14**
Dati necessari
per usufruire delle
agevolazioni previste
per i contratti
di locazione

4. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

**A cosa sono destinate
le diverse sezioni**

**Redditi per i quali
spettano anche
le ulteriori deduzioni
e le detrazioni**

In APPENDICE sotto la voce
"Stipendi, redditi
e pensioni prodotti
all'estero" sono contenute
informazioni circa

-
-
-

il trattamento fiscale
di stipendi, pensioni
e redditi assimilati
prodotti all'estero

le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;

i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;

i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, per attività manuali ed operative, svolte senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrano:

a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;

c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:

scrivete **1** se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;

scrivete **2** se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);

scrivete **3** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".



Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente che non rientra in alcuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.


Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).

Tale casella è utile sia per individuare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l'istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR), sia per effettuare il calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
-



Colonna 3: scrivete l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004, che fruisce delle deduzioni dal reddito e/o delle detrazioni d'imposta. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004 e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili.

È importante sapere che, se nel corso del 2004 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Se siete in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti righi.

In un rigo esponete l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2005 o del CUD 2004 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente, se indicata, e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.

Nell'altro rigo esponete l'importo del punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente, qualora indicata nelle annotazioni.

Se siete invece in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2005 o del CUD 2004. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 del CUD 2005 o del CUD 2004.

Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo dovete riportare l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2005 o del CUD 2004, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell'altro rigo dovete invece riportare l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella **colonna 2** scrivete la somma dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4.

Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 4, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:

nella **colonna 1**, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete '365' (anche se il 2004 è anno bisestile) se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time, le deduzioni dal reddito spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004.

Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se nei rigi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:

– alla somma dei giorni riportati al punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;

– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.


Se siete in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.

Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";



nella **colonna 2**, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l'intero anno anche se il 2004 è anno bisestile).

In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 del CUD 2005 o del CUD 2004. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365 (anche se il 2004 è anno bisestile), tenendo conto che quelli com-



Può essere utile consultare
in APPENDICE, voce
"Periodo di lavoro -
Casi particolari" •



presi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.

Ad esempio:

- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);

a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);

a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

Sezione II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni dal reddito (per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN) e le detrazioni d'imposta.

In particolare, indicate:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8.

Colonna 1:

- scrivete **1** se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
- scrivete **2** se si tratta di redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR.

Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.

Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 4 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 12 del CUD 2005 o del CUD 2004.

L'importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN23, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2005 o del CUD 2004.

L'importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Si precisa che in presenza di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportate il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 14 del CUD 2005 o del CUD 2004.

L'importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Sezione IV: qui dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2005 o nel CUD 2004 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 12 del CUD 2005 o del CUD 2004.

Rigo RC14: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2005 o nel CUD 2004 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 13 del CUD 2005 o del CUD 2004.

•
•
•

**Redditi per i quali
non spettano le
ulteriori deduzioni
e le detrazioni**

Le condizioni e
le categorie professionali
alle quali si applica
la disciplina fiscale
dell'attività intramuraria
sono indicate in APPENDICE
alla voce "Attività libero
professionale intramuraria"

•
•

Ritenute

**Ritenute sui redditi
derivanti da lavori
socialmente utili
in regime agevolato**

Se siete in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "lavori socialmente utili agevolati".

I dati relativi ai familiari che nel 2004 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.

Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2004 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.

In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.

Il secondo rigo è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.

I successivi righe servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.

Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), l'eventuale condizione di handicap del figlio a carico (**D**, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2004, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione che vi spetta.

Per ciascun figlio o familiare a carico spetta una detrazione di euro **285,08**. Se il reddito complessivo di ciascuno dei coniugi non è superiore a euro **51.645,69** la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico è di euro **303,68** e per ciascun figlio successivo al primo è di euro **336,73**.

La detrazione per i figli a carico è inoltre aumentata a euro **516,46** per ciascun figlio nei seguenti casi:

- Reddito complessivo non superiore a euro **36.151,98** e 1 figlio a carico;
- Reddito complessivo non superiore a euro **41.316,55** e 2 figli a carico;
- Reddito complessivo non superiore a euro **46.481,12** e 3 figli a carico;
- Contribuenti con almeno 4 figli a carico senza limiti di reddito.

Per ciascun figlio portatore di handicap la detrazione spettante è aumentata a euro **774,69** indipendentemente dal reddito.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.

Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2004 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2004. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scio-

5. FAMILIARI A CARICO

Chi sono i familiari
a carico

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

Come è composto
il prospetto dei
familiari a carico

Come si compila
il rigo relativo
al coniuge

glimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2004, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2004, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "F" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: Barrare la casella "D" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella "F". Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 : scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che "a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine".

Colonna 5 : utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2004; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2004, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 27 giugno 2004 la detrazione spetta per sette mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 7.

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2003, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2004, indicare '5'.

Per i figli di età inferiore ai 3 anni si ha diritto ad un aumento della detrazione di euro 123,95. Si precisa che l'ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni non spetta per il primo figlio a cui è riconosciuta la detrazione per coniuge a carico. Tale ulteriore detrazione non spetta inoltre nei casi in cui il contribuente ha diritto alla detrazione di euro **516,46** per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro **774,69** prevista per i figli portatori di handicap.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Prima di indicare la percentuale di detrazione che vi spetta, tenete presente che:

per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

In questi casi, scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;

scrivere "0" (zero) se non fruite delle detrazioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Se nel 2004 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.

Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.

Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico,

- potete operare la detrazione al 100%, oppure
- potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari,

- potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.

Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

**Come compilare
i righi relativi
ai figli e agli altri
familiari carico**

**Ulteriore detrazione
per figli minori
di tre anni**

Per maggiori chiarimenti
vedere in APPENDICE la
voce "Casi particolari di
compilazione della
casella F1 del prospetto
Familiari a carico".

**Detrazioni
dall'imposta lorda
per i familiari
a carico**

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2004 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:

- spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
- premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
- spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
- le spese funebri;
- le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
- le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
- le spese veterinarie;
- le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:

- gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
- i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
- coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
- coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera di Genova".

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:



- i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
- le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
- le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
- gli assegni corrisposti al coniuge;
- le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
- gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

**Detrazioni e
deduzioni sulle spese
sostenute
per i familiari**


6. QUADRO RP - ONERI E SPESE

**A che cosa serve
il quadro**

**Quali spese danno
diritto alla detrazione**



**Quali spese danno
diritto a deduzione**



Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.

Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici". Si precisa che da quest'anno anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società. Per l'esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei rigi da RP15 a RP17 indicando il codice "27", il rigo RP25 indicando il codice "4" ed i rigi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:

nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;

nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;

nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;

nella **Sezione IV** i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all' "Ospedale Galliera di Genova".

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai rigi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2005.

Righi RP1- RP5: questi rigi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai rigi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei rigi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.

Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.

È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del rigo RP1 col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

**Spese sostenute
per i figli**

**Spese sostenute
dagli eredi**

**Oneri sostenuti
dalle società semplici
e dalle società
partecipate in regime
di trasparenza**

**Come è composto
il quadro RP**

-
-
-
-

**Come si compila
il quadro RP**

**SEZIONE I
ONERI PER I QUALI
È RICONOSCIUTA
LA DETRAZIONE
D'IMPOSTA DEL 19%**

Per avere ulteriori
informazioni sulle spese
sanitarie, comprese
quelle sostenute all'estero,
vedere in APPENDICE,
voce "Spese sanitarie"

**Spese sostenute
per particolari
patologie**

-
-
-
-

Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare: nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese; nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:

- 1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
- 2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". Nel caso in cui è stato rilasciato un CUD 2004, le spese indicate nelle annotazioni con il codice "1" devono essere aumentate dell'importo della franchigia pari a euro 129,11.

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN33, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

- 1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
- 2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
- 3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2001, nel 2002 o nel 2003 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.


Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 nel limite dell'importo massimo predetto.

Non si indicano nei rigi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2004 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:


- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamen-

•
•

**Spese sanitarie
sostenute per
familiari non a carico**




Per individuare esattamente
i soggetti portatori di
handicap e le spese da
scrivere nel rigo RP3,
vedere in APPENDICE,
voce "Spese sanitarie"



Per individuare esattamente
gli autoveicoli e
i motoveicoli dei soggetti
portatori di handicap,
vedere in APPENDICE,
voce "Spese sanitarie"

**Quali spese
non vanno indicate**



ti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 38 del CUD 2005 e/o del CUD 2004 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Vanno indicate perché rimaste a carico:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 39 del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2001 e/o nel 2002 e/o nel 2003 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2004, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nell'anno 2001 e nel 2002 e rigo RP18 col. 2 per le spese sostenute nell'anno 2003, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2004, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2001 o nell'anno 2002 e rigo 33 del prospetto 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2003. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui s'intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2003 indicare il numero 2).

Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2001 che nel 2002 o nel 2003, deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2004 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessioni di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

**Quali spese
vanno indicate**

CANE GUIDA

**SPESE SANITARIE PER LE
QUALI È STATA RICHIESTA
LA RATEIZZAZIONE
NELLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE**

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per
usufruire della detrazione
sugli interessi per
i contratti di mutuo,
vedere in APPENDICE, voci
"Mutuo ipotecario relativo
ad immobile per il quale
è variata la destinazione",
"Rinegoziazione
di un contratto di mutuo"

-
-

**MUTUI PER ACQUISTO
ABITAZIONE PRINCIPALE**

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei rigi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a **euro 2.065,83**, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Al riguardo, vedere
in APPENDICE la voce
"Rinegoziazione di
un contratto di mutuo"

**Contratti di mutuo
stipulati prima del 1993**

Esempio 1

Esempio 2

**MUTUI PER ACQUISTO
ALTRI IMMOBILI**

Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:

– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.

L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.

Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Può essere utile vedere in
APPENDICE, voce "Mutui
contratti per interventi
di recupero edilizio"

Può essere utile vedere in
APPENDICE, voce "Mutuo
ipotecario relativo
alla costruzione
e ristrutturazione edilizia
dell'abitazione principale"

PREMI DI ASSICURAZIONI

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Nei **righi RP15, RP16 e RP17** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
5	Spese per l'acquisto di cani guida	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri		

Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

- **"15"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

- **"16"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

- **"17"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

SPESE FUNEBRI

**ALTRI ONERI PER I QUALI
SPETTA LA DETRAZIONE**

•
•
•

•
•

– **"18"** i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

– **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Le erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

– **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

– **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2004, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

– **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

– **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;

– **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;

come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;

come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.


Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

– **"25"** Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.



•
•
•



Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

- **"26"** Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.
- **"27"** Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.
Con questo codice vanno comprese anche le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In relazione alle spese sanitarie dei rigi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**) dovete:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{RP1, \text{ col. 1 e 2, } + RP2 + RP3}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei rigi RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

- sommare gli importi dei rigi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN10 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.

Non devono, invece, essere indicati nei rigi da **RP19** a **RP25** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 25 del CUD 2005 e/o del CUD 2004. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2005 e/o del CUD 2004 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2004 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

**Totale degli oneri
sui quali calcolare
la detrazione**

**SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI
DAL REDDITO
COMPLESSIVO**

**CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI**

-
-
-
-

**CONTRIBUTI PER
GLI ADDETTI AI SERVIZI
DOMESTICI E FAMILIARI**

**CONTRIBUTI ED
EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DI ISTITUZIONI
RELIGIOSE**

Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righe RP1, RP2, RP3 e RP4:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 in cui non sia certificato alcun importo al punto 27.

L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), per i quali, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l'ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
- soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righe contraddistinti dai relativi codici.

Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.549,37.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

vedere in APPENDICE, voce
"Contributi ed erogazioni
liberali a favore
di istituzioni religiose"

**SPESE MEDICHE E DI
ASSISTENZA SPECIFICA
DEI PORTATORI
DI HANDICAP**

■
■
**Quali spese possono
essere indicate
nel rigo RP22**

■
■
Per individuare esattamente
quali soggetti sono
considerati portatori di
handicap, può essere
utile vedere in APPENDICE,
voce "Spese sanitarie"

**Quali spese non vanno
scritte nel rigo RP22**

-
-
-
-
-

**ASSEGNO PERIODICO
CORRISPOSTO
AL CONIUGE,
CON ESCLUSIONE
DELLA QUOTA
DI MANTENIMENTO
DEI FIGLI**

**CONTRIBUTI PER FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI
E INDIVIDUALI**

-
-

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16).

"3" le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per un importo complessivo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi;

"4" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito delle detrazioni contraddistinte dal codice 16.

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei rigi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2004 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione d'imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2004 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2004 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione può essere ripartita:

- in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004;
- in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell'anno 2002.

La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

Maggiori informazioni
su questi oneri sono
contenute in APPENDICE,
alla voce "Altri oneri
deducibili".

**Totale degli oneri
deducibili**

SEZIONE III

**SPESE PER IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PER LE QUALI SPETTA LA
DETRAZIONE D'IMPOSTA
DEL 41% O DEL 36%**

Per conoscere le condizioni,
le modalità applicative e la
documentazione necessaria
per fruire della detrazione,
vedere in APPENDICE, voci
"Spese per interventi di
recupero del patrimonio
edilizio" e "Spese
per prosecuzione lavori -
Esempi".

•

•

•

•

•

•

•

•

coloro che alla data del 31 dicembre 2004 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;

coloro che alla data del 31 dicembre 2004 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2004 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2004, 2005 e 2006.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ;

euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

Se nel corso del 2004 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2004, è possibile beneficiare della detrazione del 36 per cento anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.

In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:

euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;

euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.

La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

I **rigli RP27, RP28, RP29 e RP30** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi rigli:

nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;

nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:



"1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;

"2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

nella **colonna 5**, riservata ai contribuenti che nel 2004 hanno un'età non inferiore a 75 o 80 anni e che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono rideterminare nel 2004, o hanno rideterminato nel 2003, il numero delle rate, indicare 10 se nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa si è optato per la ripartizione della detrazione in 10 rate.

•
•

•
•



**Come si compilano
i righi RP27, RP28,
RP29 e RP30**


Detrazione del 41%

•
•

■
■

■

■



Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;

nella **colonna 6**, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 6, contraddistinta dal numero "10", il numero "6". Il contribuente che intende avvalersi della rideterminazione della spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate;

nella **colonna 7**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 6.

Se avete compilato la colonna 5, per stabilire l'importo da indicare in colonna 7, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 dei rigi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30 : in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN11** del quadro RN.

I **rigi RP31, RP32, RP33 e RP34** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;

nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o conditolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;

la **colonna 3** deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:

"1" nel caso di spese sostenute nel 2002, nel 2003 o nel 2004 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;

"2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;

"3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;

"4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2004;

- sono stati versati acconti nel corso del 2004 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2004;

- nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato;

nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:

"1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;

"2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

nella **colonna 5**, riservata ai contribuenti che nel 2004 hanno un'età non inferiore a 75 o 80 anni e che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono rideterminare nel 2004, o hanno rideterminato nel 2003, il numero delle rate, indicare "5" o "10" a seconda se nelle precedenti dichiarazioni la detrazione era stata suddivisa in cinque o dieci rate. Questa colonna non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);

nella **colonna 6** per le spese sostenute nel 2004 indicare "1" nella casella corrispondente al numero delle rate. Per le spese sostenute precedentemente all'anno 2004 compilare la casella "Numero rate" indicando il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2004. Ad esempio per una spesa sostenuta nel 2001 che si è scelto di ripartire in cinque rate andrà indicato il numero "4" nella casella di colonna 6 relativa alla rateizzazione in cinque rate. Il contribuente che ha compilato quest'anno per la prima volta la colonna 5, deve indicare il valore "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5); invece, se ha optato per la rideterminazione delle rate nella precedente dichiarazione, in questa colonna 6 deve indicare il valore "2" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5);

nella **colonna 7**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 6. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati

**Come si compilano
i righi RP31, RP32,
RP33 e RP34**

Detrazione del 36%

■

■

■

■

■

■

■

■

■

turati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
 Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2004 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonna 5 compilata).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 7 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2003 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 6 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{importo rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Casi particolari	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata
RP31	2002	*****	10	6	3	1 5 10	3.200

L'importo da indicare a colonna 7 è di euro 3.200,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 9.600,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002 e nel 2003 (euro 12.000,00 - euro 2.400,00 = euro 9.600,00).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata (colonna 5 compilata)

Se nel precedente anno è stata presentata il modello Unico 2004 Persone fisiche, riportare a colonna 7 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 6 del quadro RP, nei righe da RP 31 a RP33, del modello UNICO/2004. Se invece è stato utilizzato il modello 730, procedere come segue:

determinare l'importo della rata fruita fino all'anno d'imposta 2002 dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
 determinare l'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione nella precedente dichiarazione:
 spesa residua al 2003 = totale spesa - (importo rate fruito fino al 2002 X numero rate fruito fino al 2002)

l'importo da indicare a colonna 7 è pari alla spesa residua al 2003 come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 6 (3 o 5)


Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell'anno 2003, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Casi particolari	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata
RP31	2002	*****	10	6	3	2 5 10	3.600

a colonna 7 indicare l'importo di euro 3.600,00 così determinato:

$$\begin{aligned} \text{rata fruita per l'anno d'imposta 2002} &= 12.000,00 / 10 = 1.200,00 \\ \text{spesa residua al 2003} &= 12.000,00 - 1.200,00 = 10.800,00 \\ \text{rata spettante per il 2004 (col. 7)} &= 10.800,00 / 3 = 3.600,00 \end{aligned}$$



Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonna 4 e 5 compilate)

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 7 dovete effettuare le seguenti operazioni:

determinare l'importo della singola "rata fruita fino all'anno d'imposta 2002" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);

determinare il "totale delle rate fruite fino all'anno d'imposta 2002":
 totale rate fruite fino all'anno d'imposta 2002 = importo rate fruite fino al 2002 X numero rate fruite fino al 2002

determinare l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l'anno d'imposta 2003:

$$\text{rata fruita nel 2003} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale rate fruite fino all'anno d'imposta 2002}}{5}$$

l'importo da indicare a colonna 7 è pari :

$$\text{rata spettante} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale rate fruite fino all'anno d'imposta 2002} - \text{rata fruita nel 2003}}{3}$$

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
 Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP31	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Casi particolari	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata
	2002	*****	2	10	6 3 1	5 10	2.880

a colonna 7 indicare l'importo di euro 2.880,00 così determinato:

$$\begin{aligned} \text{rata fruita per l'anno d'imposta 2002} &= 12.000,00 / 10 = 1.200,00 \\ \text{rata fruita per l'anno d'imposta 2003} &= 12.000,00 - 1.200,00 = 10.800,00 / 5 = 2.160,00 \\ \text{rata spettante per il 2004 (col. 7)} &= 12.000,00 - 1.200,00 - 2.160,00 = 8.640,00 / 3 = 2.880,00 \end{aligned}$$

Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonna 4 e 5 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
 Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP31	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Casi particolari	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata
	2002	*****	1	10	6 3 2	5 10	3.600

a colonna 7 riportare l'importo della rata così come determinato nell'esempio B); si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2004 o 730/2004) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP31, RP32 e RP33. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN12** del quadro RN.

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2004 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
 In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

1	2	3	4	5				7	.00
---	---	---	---	---	--	--	--	---	-----

1	2	3	4	5				7	.00
---	---	---	---	---	--	--	--	---	-----

**SEZIONE IV
ALTRE DETRAZIONI**

**Detrazione per gli
inquilini di immobili
adibiti ad abitazione
principale**

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:

colonna 1, scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;

colonna 2, scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel **rigo RN13**.

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365 anche se il 2004 è anno bisestile.

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2003, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:

colonna 1: scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

colonna 2: scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai rigi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi rigi RP35 e RP36), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN13**.

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

Nel **rigo RP37** barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di **euro 516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

La detrazione deve essere riportata nel **rigo RN13**.

Nel **rigo RP38** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

– con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001.

L'importo delle detrazioni deve essere riportato nel **rigo RN13**;

– con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

L'importo delle detrazioni deve essere riportato nel **rigo RN13**.

-
-

**Detrazione
d'imposta per canoni
di locazione spettante
a lavoratori
dipendenti che
trasferiscono
la residenza per
motivi di lavoro**

-
-

**Spese di
mantenimento
dei cani guida**

Altre detrazioni

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righe indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE		REDDITI	RITENUTE
	TIPO DI REDDITO		
Dominicali	(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(Quadro RA, rigo RA11 col. 10)		
Fabbricati	(Quadro RB, rigo RB11)		
Lavoro dipendente	(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni		
	(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)		
	(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)		
	(Quadro RC - Sez. IV, rigo RC13) vedere istruzioni		
Lavoro autonomo	(Quadro RE, rigo RE23 col. 2 e rigo RE25)		
	(Quadro RE, rigo RE24 col. 2 e rigo RE25)		
Impresa	(Quadro RF, rigo RF60 col. 2 e rigo RF61 col. 4)		
	(Quadro RG, rigo RG34 col. 2 e rigo RG35 col. 4)		
Partecipazione	(Quadro RH, rigo RH16 col. 3 e rigo RH17)		
Plusvalenze di natura finanziaria	(Quadro RT, rigo RT16 + rigo RT22)		
	(Quadro RL - Sez. I, rigo RL3 col. 2 e col. 3)		
Altri redditi	(Quadro RL - Sez. II-A, rigo RL18 col. 1 e RL19 col. 1)		
	(Quadro RL - Sez. II-B, rigo RL21 col. 2 e rigo RL22 col. 2)		
	(Quadro RL - Sez. III, rigo RL29 col. 1 e rigo RL30 col. 1)		
Allevamento	(Quadro RD, rigo RD17 e rigo RD18)		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro RM, rigo RM15, col. 1 e col. 2)		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 4 e al rigo RN23, colonna 2)			

Indicate con il segno meno le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:

- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;

- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

Rigo RN1:

Le colonne 1 e 2 di questo rigo sono riservate ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo per l'esposizione dei dati rilevanti ai fini del concordato preventivo biennale di cui al D.L. 269 del 2003, art. 33. Pertanto dovrete compilare tali colonne solo se lo scorso anno avete presentato all'amministrazione finanziaria l'apposita "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale" ovvero avete percepito nell'anno d'imposta 2004 redditi di partecipazione derivanti da società che hanno aderito al concordato.

Nelle colonne 1 e 2 scrivete rispettivamente l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta del 23 per cento e del 33 per cento.

Al fine dell'individuazione degli importi da riportare in queste colonne, compilate il seguente schema trascrivendovi i dati che avete riportato nei righe indicati nello schema stesso.

REDDITO DA ASSOGGETTARE AD ALIQUOTA AGEVOLATA	IMPRESA	LAVORO AUTONOMO
Quadro RE - rigo RE23 colonna 1		
Quadro RF - rigo RF60 colonna 1	,00	
Quadro RG - rigo RG34 colonna 1	,00	
Quadro RH - rigo RH16 colonna 1 (impresa) e colonna 2 (lavoro autonomo)	,00	,00
Totale	,00	,00

7. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Può essere utile vedere
nell'APPENDICE del
FASCICOLO 2, voce
"Perdite d'impresa
in contabilità ordinaria"

Può essere utile vedere
nell'APPENDICE del
FASCICOLO 2, voce
"Perdite riportabili
senza limiti di tempo"

**Quali dati vanno
inseriti nel quadro RN**

**REDDITO
COMPLESSIVO** •

**Concordato
preventivo biennale**

A questo punto, al fine di individuare quale aliquota agevolata applicare (23 per cento o 33 per cento) al totale dei redditi come sopra determinati, è necessario operare come segue.

Se avete aderito al concordato per i redditi d'impresa e/o avete conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento relativo all'anno di imposta 2001 è quello che avete indicato al rigo RS48 colonna 1 del quadro RS.

Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l'importo dei redditi d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l'importo dei redditi d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

Se avete aderito al concordato per i redditi di lavoro autonomo e/o avete conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento relativo all'anno di imposta 2001 è quello che avete indicato al rigo RS48 colonna 2 del quadro RS;

Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l'importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l'importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

Si precisa che in presenza di perdite derivanti da redditi di impresa in contabilità semplificata, di partecipazione o di lavoro autonomo (Quadri RG, RH e RE) l'importo di tali perdite può essere detratto anche dalla quota di reddito da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento o del 33%.

Pertanto la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non potrà mai essere superiore all'ammontare del reddito complessivo indicato nella colonna 4 del medesimo rigo RN1;

colonna 3: tale colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare nella colonna 3 di questo rigo l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi RF61 col. 1, RF61 col. 2, RG35 col. 1, RG35 col. 2, RH18 col. 1 e RH18 col. 2.

colonna 4: scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna "redditi". Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 4, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

È bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Rigo RN4: questo rigo è riservato all'indicazione della deduzione dal reddito complessivo introdotta dall'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressività dell'imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000, prevista per tutte le tipologie di reddito, e da una "ulteriore deduzione", riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.

A tal fine è necessario:

- individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante;
- determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla "ulteriore deduzione".

La "deduzione base" di **euro 3.000** è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

**Adesione
al concordato
per redditi d'impresa**

**Adesione
al concordato
per redditi
di lavoro autonomo**

•

•

**Deduzione
per l'abitazione
principale**

Può essere utile vedere in
APPENDICE, voce
"Deduzione per
l'abitazione principale -
Casi particolari"

Oneri deducibili

**Deduzione
per la progressività
dell'imposizione
(art. 11 del Tuir)**

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante

Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:

- **euro 4.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
- **euro 4.000** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
- **euro 1.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir -, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

- ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente = $\frac{4.500 \times \text{giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)}}{365}$
- ulteriore deduzione per redditi di pensione = $\frac{4.000 \times \text{giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)}}{365}$
- ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata = **1.500**

ATTENZIONE Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole.

Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.

Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell'anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.

A titolo esemplificativo la **deduzione teorica** spettante sarà di euro: **7.500,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; **7.000,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); **4.500,00** se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); **3.000,00** se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni, ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione teorica} + \text{RN2} + \text{RN3} - \text{RN1 col. 4}}{26.000}$$

La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).

La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

- **minore o uguale a zero**, la deduzione non spetta;
- **maggiore di zero e inferiore a uno**, la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
- **maggiore o uguale a uno**, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Rigo RN5: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Se non avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi non avete aderito al concordato preventivo biennale, scrivete direttamente nella colonna 4 di questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:


$$\text{RN1 col. 4} + \text{RN1 col. 3} - \text{RN2} - \text{RN3} - \text{RN4}$$

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei rigi RN6 colonna 4 (imposta lorda) e RN19 (imposta netta).

Se invece avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi avete aderito al concordato preventivo biennale, agite nel modo seguente:


- eseguite il calcolo del reddito imponibile come sopra indicato e scrivetelo a colonna 4 di questo rigo RN5;
- sottraete dal reddito imponibile così determinato l'ammontare complessivo del reddito agevolabile esposto nelle colonne 1 e/o 2 del rigo RN1;
- se il risultato è positivo scrivetelo nella colonna 3 e riportate nelle colonne 1 e/o 2 del rigo RN5 gli importi delle corrispondenti colonne 1 e/o 2 del rigo RN1;
- se il risultato è invece uguale a zero o è negativo:
 - a. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) avete compilato sola la colonna 1 del rigo RN1, scrivete nella colonna 1 del rigo RN5 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN5;
 - b. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) avete compilato sola la colonna 2 del rigo RN1, scrivete nella colonna 2 del rigo RN5 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN5;

Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
"Deduzione per la
progressività
dell'imposizione"



**Deduzione
effettivamente
spettante**


b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante



Può essere utile vedere in
APPENDICE, voce
"Deduzione per la
progressività
dell'imposizione"

REDDITO IMPONIBILE

**Concordato
preventivo biennale**



c. qualora avete compilato sia la colonna 1 che la colonna 2 del rigo RN1, è necessario imputare il reddito imponibile, prioritariamente alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 23 per cento (colonna 1) e per la parte residua alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 33 per cento (colonna 2).

Non deve essere indicato nulla nella colonna 3;
 - controllate che l'importo di colonna 4 sia pari alla somma delle colonne 1, 2 e 3.
 Il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria sull'intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN5) qualora tale modalità di determinazione dell'imposta risulti più favorevole. Tale situazione può verificarsi ad esempio, nel caso in cui l'aliquota agevolata riferita al reddito di cui alle colonne 1 e/o 2 del rigo RN5 risulti superiore alle aliquote ordinariamente applicabili. In questo caso non devono essere compilate le colonne 1, 2 e 3 del rigo RN5 e del rigo RN6.

Di seguito si propongono alcuni esempi per la compilazione del rigo RN5 nel caso di adesione al concordato preventivo biennale.

Contribuente con reddito complessivo di euro 35.000,00, di cui euro 2.000,00 da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento.

REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)				Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH
RN1	di cui agevolabile da concordato preventivo			
	al 23%	2.000,00	al 33%	35.000,00
RN2	Deduzione per abitazione principale			} 5.000,00
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)			
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)			
REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 4 + RN1 col. 3 - RN2 - RN3 - RN4; indicare zero se il risultato è negativo)				
RN5	di cui agevolabile da concordato preventivo			di cui tassato ordinariamente
	al 23%	2.000,00	al 33%	28.000,00
				30.000,00

Contribuente con reddito complessivo di euro 40.000,00, di cui euro 20.000,00 da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento ed euro 15.000,00 ad aliquota agevolata del 33 per cento.

REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)				Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH
RN1	di cui agevolabile da concordato preventivo			
	al 23%	20.000,00	al 33%	40.000,00
RN2	Deduzione per abitazione principale			} 7.000,00
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)			
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)			
REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 4 + RN1 col. 3 - RN2 - RN3 - RN4; indicare zero se il risultato è negativo)				
RN5	di cui agevolabile da concordato preventivo			di cui tassato ordinariamente
	al 23%	20.000,00	al 33%	13.000,00
				33.000,00

Rigo RN6: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Se non avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi non avete aderito al concordato preventivo biennale, scrivete direttamente nella colonna 4 di questo rigo l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5 colonna 4, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro 70.000,00	45	23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) nella colonna 4 di questo rigo RN6.

Se avete compilato il **rigo RL21, colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
 - sommate all'importo di rigo RN5 colonna 4, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
 - calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;

ESEMPIO 1

1	2	3	4
		,00	
		,00	
		,00	
		,00	
1	2	3	4
	,00		

ESEMPIO 2

1	2	3	4
	2	,00	
		,00	
		,00	
		,00	
1	2	3	4
		,00	

IMPOSTA LORDA

Presenza di compensi
per attività sportiva
dilettantistica

-
-

calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata; scrivete l'importo così calcolato nella colonna 4 di questo rigo RN6.

Se avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi avete aderito al concordato preventivo biennale, agite nel modo seguente:

- scrivete nella **colonna 1** di questo rigo RN6, il 23 per cento dell'importo di rigo RN5 colonna 1;
- scrivete nella **colonna 2** di questo rigo RN6, il 33 per cento dell'importo di rigo RN5 colonna 2;
- effettuate il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 3 del rigo RN5 e scrivete il risultato nella **colonna 3** di questo rigo RN6;
- scrivete nella **colonna 4** di questo rigo RN6 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

Si precisa, che qualora abbiate optato per la tassazione ordinaria sull'intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN5), non dovete compilare le colonne 1, 2 e 3 e nella colonna 4 dovete indicare l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di colonna 4 del rigo RN5 determinata con le modalità ordinarie. Se fruito contemporaneamente di entrambe le agevolazioni sopra indicate (attività sportive dilettantistiche e concordato preventivo biennale) vedete in APPENDICE la voce "Contemporanea presenza di più agevolazioni".

Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
oltre euro 15.494,00	euro 546,18
oltre euro 30.987,00	euro 496,60
oltre euro 51.646,00	euro 459,42
	euro 422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l'importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.

È inoltre prevista un'elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
- con almeno quattro figli a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP.

L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:

- detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
- detrazione prevista per figlio disabile;
- detrazione elevata a euro 516,46.

L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).

Ad esempio per un figlio nato il 5 settembre 2004 la detrazione spetta per 4 mesi.

Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest'ultimo (vedete nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico).

Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all'importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l'ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.

Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all'ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

Concordato preventivo
biennale

-
-
-
-
-

**DETRAZIONE
PER CONIUGE
A CARICO**

-
-

**DETRAZIONI PER
FAMILIARI A CARICO**

**Ulteriore detrazione
per figli minori
di tre anni**

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

	fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	
	fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
	fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo		euro 516,46	euro 516,46

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00	euro 285,08

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo se avete uno o più dei seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I - redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir -, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).

L'importo delle detrazioni è commisurato all'ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e, competendo in misura piena, non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole.

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 - RN2)		Detrazione	
oltre euro 27.000,00	e fino a euro 29.500,00	euro	130,00
oltre euro 29.500,00	e fino a euro 36.500,00	euro	235,00
oltre euro 36.500,00	e fino a euro 41.500,00	euro	180,00
oltre euro 41.500,00	e fino a euro 46.700,00	euro	130,00
oltre euro 46.700,00	e fino a euro 52.000,00	euro	25,00

DETRAZIONI PER 1 FIGLIO		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	
DETRAZIONI PER 2 FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
DETRAZIONI PER 3 FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Detrazione per figli e altri familiari a carico"

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE, LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 - RN2)		Detrazione			
oltre euro	24.500,00	e fino a euro	27.000,00	euro	70,00
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.000,00	euro	170,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31.000,00	euro	290,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	36.500,00	euro	230,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 - RN2)		Detrazione			
oltre euro	25.500,00	e fino a euro	29.400,00	euro	80,00
oltre euro	29.400,00	e fino a euro	31.000,00	euro	126,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	32.000,00	euro	80,00

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente	=	28.000
Redditi di lavoro autonomo	=	4.000
Abitazione principale	=	1.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 4)	=	33.000
Reddito complessivo al netto dell'abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione	=	32.000
Detrazione per lavoro dipendente	=	235
Detrazione per lavoro autonomo	=	80

Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell'esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l'importo di euro 235,00 nel rigo RN9.

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP. Se avete compilato il rigo **RP35**, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 4).

La detrazione è pari:
 a **euro 495,80** se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) non supera euro 15.493,71;
 a **euro 247,90**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
 Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Detrazioni per redditi di pensione

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata

ESEMPIO

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

•

Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2004 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

$$247,90 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61,13 \text{ arrotondata a euro } 61,00$$

Qualora abbiate compilato più righe (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN13.

Se avete compilato il rigo **RP36** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 4).

La detrazione è pari:

a **euro 991,60** se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) non supera euro 15.493,71;

a **euro 495,80**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Qualora abbiate compilato più righe (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN13.

Se avete barrato la casella del rigo **RP37**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare **euro 516,46** nel rigo RN13.

Se avete compilato il rigo **RP38**, relativo alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN13.

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righe da RN7 a RN13.

Rigo RN15: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righe RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata).

In mancanza di rateizzazione riportate nel presente rigo il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).

In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Rigo RN17: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR.

In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

Rigo RN18: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei righe RN15, RN16 e RN17.

Rigo RN19: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.

A tal fine effettuate il seguente calcolo:

$$\text{RN6 col. 4} - \text{RN14} - \text{RN18}$$

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.

Per tali contribuenti l'art. 12, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.

Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN19 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

$$\text{RN1 col. 4} - (\text{RN2} + \text{RA11 col. 9} + \text{RA11 col. 10}) - 7.500$$

•

**TOTALE DETRAZIONI
D'IMPOSTA**

**Detrazioni spese
sanitarie per
determinate patologie**

**Credito d'imposta
per il riacquisto
prima casa**

**Credito d'imposta
per l'incremento
dell'occupazione**

**TOTALE ALTRE
DETRAZIONI E
CREDITI D'IMPOSTA
IMPOSTA NETTA**

2) calcolate l'imposta netta:**RN6 col. 4 – RN14 – RN18**

(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN19 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 4):	8.300

Imposta Lorda (RN6 col. 4):	204
Totale detrazioni (RN14):	50

- a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: $8.300 - (600 + 100) - 7.500 = 100$
 b) calcolate l'imposta netta: $204 \text{ (RN6 col. 4)} - 50 \text{ (RN14)} = 154$
 c) riportate nel rigo RN19 l'importo di euro 100

Rigo RN20: questo rigo è riservato all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002.

Il contribuente ha la facoltà di determinare l'imposta dovuta applicando le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2004 ovvero quelle in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia").

Tenuto conto che l'imposta netta indicata nel rigo RN19 è quella determinata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2004, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l'imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore nell'anno d'imposta 2002. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE.

In questo caso, se avete determinato un'imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN19 (normativa in vigore al 31 dicembre 2004) e pertanto avete compilato il presente rigo, l'importo da considerare per la compilazione dei successivi righe del quadro RN è quello indicato nella colonna 4 del rigo RN20 anzichè quello del rigo RN19.

Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN21.

Rigo RN21: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. A tal fine dovete compilare la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR ed indicare in questo rigo:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivamente spettante costituito dalla somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righe da CR5 a CR6 del quadro CR.

Rigo RN22:

nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta limitati relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righe: RH18 colonna 1; RG35 colonna 1; RF61 colonna 1.

Si ricorda che l'importo del rigo RN22, colonna 1, non può comunque essere superiore all'importo dell'imposta netta (rigo RN19, ovvero RN20, colonna 4, nel caso di applicazione della "Clausola di salvaguardia");

nella **colonna 2** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta ordinari relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righe: RH18 colonna 2; RG35 colonna 2; RF61 colonna 2;

nella **colonna 3** indicare i seguenti crediti di imposta:

- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
- il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH18 del quadro RH;
- il credito indicato nel rigo RH20 del quadro RH (totale credito per imposte estere ante opzione);
- il credito indicato nella colonna 3 del rigo RF61 del quadro RF;
- il credito indicato nella colonna 3 del rigo RG35 del quadro RG;
- il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righe RS36 ed RS37 del quadro RS compilati (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir);
- l'importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

Rigo RN23: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.


Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10.

Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN23 colonna 2 l'importo presente in colonna 2 del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".

Nella **colonna 1** del rigo RN23, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

ESEMPIO

**CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA**



**Crediti per imposte
pagate all'estero**


-
-

**Altri crediti
d'imposta**

-
-
-

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
"Eventi eccezionali"



Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN23 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RN24: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Rigo RN25: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN19 – RN21 col. 2 – RN22 col. 1 – RN22 col. 2 – RN22 col. 3 – RN23 col. 2 – RN24

Se il risultato è negativo, scriverlo preceduto dal segno meno.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN25 riportate invece il risultato della seguente operazione:

RN20 col. 4 – RN21 col. 2 – RN22 col. 1 – RN22 col. 2 – RN22 col. 3 – RN23 col. 2 – RN24

Se il risultato è negativo, scriverlo preceduto dal segno meno.

Rigo RN26: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN25, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Rigo RN27: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2004. Se nel 2004 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN27 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 21 del CUD 2005, o del CUD 2004. Potete scrivere nel rigo RN27 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2004 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN27 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN27 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

Da quest'anno i contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH22 del quadro RH (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).

Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta di società trasparenti indicate nella colonna 5 del rigo RF61 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 5 del rigo RG35 del quadro RG.

Rigo RN28: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN27, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN29: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

- nella **colonna 1** l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- nella **colonna 2** la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN29, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 18 e 19 del CUD 2005 o del CUD 2004. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese. È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei con-

Altre ritenute subite

Differenza

**Crediti d'imposta
per le imprese e i
lavoratori autonomi**

**Eccedenza d'imposta
risultante
dalla precedente
dichiarazione**

Può essere utile vedere in
APPENDICE, voci " Crediti
risultanti dal Mod. 730
non rimborsati dal sostituto
d'imposta" e "Eccedenze
di imposte risultanti dalla
precedente dichiarazione"

**Eccedenza d'imposta
risultante dalla
precedente dichiara-
zione compensata
nel mod. F24**

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
"Eventi eccezionali"

-
-

fronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2004.

Da quest'anno i contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio). Inoltre in tale rigo devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti indicati nella colonna 6 del rigo RF61 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 6 del rigo RG35 del quadro RG.

Rigo RN30: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2005 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 36 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 37 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RN31 e RN32: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

$$\text{RN25} - \text{RN26} - \text{RN27} + \text{RN28} - \text{RN29 col. 2} - \text{RN30 col. 1} + \text{RN30 col. 2}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN31 (imposta a debito).

Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN32 (imposta a credito).

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera **euro 10,33**.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

Rigo RN33: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN15, RN16 e RN17 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

A tal fine operate come segue:

- calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6 col. 4 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN14.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN20, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002. Tali importi sono quelli indicati ai righi RN6 e RN14 dello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE;

- se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN18, non dovete compilare questo rigo RN33;

- se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN18, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN15 a RN17 indicare nella relativa colonna del rigo RN33 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN33 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN33 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

Imposta lorda	=	4.000
Totale detrazioni (rigo RN14)	=	1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN14 (4.000 - 1.000)	=	3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN16)	=	3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN17)	=	500
Totale altre detrazioni (rigo RN18)	=	3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN14 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN18 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN33 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN33.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN33:

Ipotesi 1: Rigo 33 col. 2 = 600 Rigo 33 col. 3 = 0

Ipotesi 2: Rigo 33 col. 2 = 100 Rigo 33 col. 3 = 500

Ipotesi 3: Rigo 33 col. 2 = 300 Rigo 33 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN33 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN17.

**IRPEF da versare o
da rimborsare
risultante dal
Mod. 730/2005**

**DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA**
Imposta a debito
o a credito

**RESIDUO DELLE
DETRAZIONI E DEI
CREDITI D'IMPOSTA**

ESEMPIO

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2004, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN6, col. 4, oppure RN20 col. 2 in caso di applicazione della clausola di salvaguardia) che, al netto delle detrazioni riportate nei rigi RN14 e RN15, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN21, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN22 col. 1 e col. 2, non supera **euro 10,33**.

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

Per il 2004 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.

Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2004. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2004").

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.

Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

Rigo RV1: scrivete l'importo pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 4 e la somma dei rigi RN2 e RN3.

Rigo RV2:

nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia, Puglia e Veneto e che si trovano nelle condizioni riportate in APPENDICE alla voce "Addizionale regionale - Casi particolari".

Qualora ricorrano le suddette condizioni è necessario compilare la presente casella per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90 per cento. La modalità di compilazione si differenzia a seconda della regione di appartenenza. In particolare, coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Puglia dovranno barrare la casella, mentre coloro che hanno il domicilio nella regione Veneto dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano;

nella colonna 2 scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004 e determinata, applicando all'importo scritto nel rigo RV1, le aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Si precisa che per :

- l'addizionale regionale relativa alla regione **Piemonte** per i redditi (rigo RV1) superiori o uguali a euro 10.504,74 l'aliquota dell'1,4 per cento si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.504,74. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00;
- l'addizionale regionale relativa alla regione **Umbria** per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 15.000,00 l'aliquota dell'1,10 per cento si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 20.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 220,00;
- l'addizionale regionale relativa alla regione **Veneto** è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 per cento se l'imponibile (rigo RV1) non è superiore a euro 14.500,00. Se l'imponibile risulta invece superiore ad euro 14.500,00, si applicano le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che segue. Ad esempio, per un contribuente con un reddito imponibile di euro 10.000,00 l'addizionale regionale dovuta sarà pari ad euro 90,00 (0,9 per cento di 10.000,00). Per un contribuente con un imponibile di euro 15.000,00, l'addizionale regionale dovuta è pari ad euro 180,00 (1,2 per cento di 15.000,00).

8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

**Chi è tenuto
al pagamento**

**Chi non è tenuto
al pagamento**

-
-
-

Come si determina

Aliquote

Domicilio fiscale

**Quando e come
si effettua
il versamento**

**SEZIONE I
COME SI CALCOLA
L'ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF**

Vedere in APPENDICE, voci
"Addizionale regionale -
Casi particolari"
e "Eventi eccezionali"

-
-

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2004

REGIONE	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia, Marche e Veneto)	NOTE
	oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	Per qualunque reddito		0,90%		
Basilicata	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	Per qualunque reddito		0,90%		
Emilia Romagna	Per qualunque reddito		0,90%		
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	Per qualunque reddito		0,90%		
Liguria	Per qualunque reddito		0,90%		
Lombardia	15.493,71 30.987,41	15.493,71 30.987,41	1,20% 1,30% 1,40%	1,2% sull'intero importo 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
Marche	15.493,71 30.987,41 69.721,68	15.493,71 30.987,41 69.721,68	0,90% 1,40% 3,60% 4,00%	0,90% sull'intero importo 139,44 + 1,40% sulla parte che eccede 15.493,71 356,35 + 3,60% sulla parte che eccede 30.987,41 1.750,78 + 4,00% sulla parte che eccede 69.721,68	
Molise	Per qualunque reddito		0,90%		
Piemonte	Per redditi inferiori a euro 10.504,74		0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori o uguali a euro 10.504,74 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.504,74.
	Per redditi superiori o uguali a euro 10.504,74		1,40%	1,40% sull'intero importo	
	Per qualunque reddito		1,10%		Si applica l'aliquota dello 0,9% per i residenti al 31/10/2002 nelle zone terremotate nei seguenti comuni: - Casalnuovo Monterotaro - Pietra Montecorvino - Carlantino - Casavecchio di Puglia - Castelnuovo della Daunia - Celenza Valfortore - Chieuti - Poggio Imperiale - San Paolo di Civitate. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
Puglia					
Sardegna	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	Per qualunque reddito		0,90%		
Toscana	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	Per qualunque reddito		0,90%		
	Per redditi fino a euro 15.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo	
Umbria	Per redditi superiori a euro 15.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito		0,90%		
	15.000,00	15.000,00 29.000,00	1,20% 1,30%	1,20% sull'intero importo 180,00 + 1,30% sulla parte che eccede 15.000,00	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% nei seguenti casi: - Contribuenti con redditi non superiori ad euro 14.500,00 - Contribuenti con redditi non superiori ad euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere - Contribuenti disabili o con a carico fiscalmente un familiare disabile Vedere in Appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
Veneto	29.000,00		1,40%	362,00 + 1,40% sulla parte che eccede 29.000,00	

Rigo RV3:

nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari); nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 16 del CUD 2005 o del CUD 2004; nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2004 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".

Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2004. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 22 del CUD 2005 o del CUD 2004.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2005 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 38 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 39 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.

A tal fine effettuate la seguente operazione:

$$RV2 \text{ colonna } 2 - RV3 \text{ colonna } 3 - RV4 \text{ colonna } 2 + RV5 - RV6 \text{ colonna } 1 + RV6 \text{ colonna } 2$$

se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;

se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2004. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:

nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta diversa da quella indicata nel quadro RC; nella **colonna 2** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 17 del CUD 2005 o del CUD 2004;

nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.

In questa colonna va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".

Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2004. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 23 del CUD 2005 o del CUD 2004.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2005 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 40 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 41 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.


A tal fine effettuate la seguente operazione:

$$RV10 - RV11 \text{ colonna } 3 - RV12 \text{ colonna } 2 + RV13 - RV14 \text{ colonna } 1 + RV14 \text{ colonna } 2$$

se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;

se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.


-
-
-




**SEZIONE II
COME SI CALCOLA
L'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

Vedere in APPENDICE,
voce "Eventi eccezionali"

-
-
-



-
-



Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o rappresentare alcuni crediti d'imposta.

Questo quadro si compone di tre sezioni:

Sezione I: riservata ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;

Sezione II: riservata ai crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Sezione III: riservata ai crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta. Si precisa che coloro che intendono fruire della detrazione d'imposta per redditi d'impresa prodotti all'estero (comma 1 dell'art. 165 del Tuir) devono compilare la presente sezione, indipendentemente dalla compilazione del prospetto dei crediti d'imposta presente nel quadro RS del terzo fascicolo. Quest'ultimo prospetto, infatti, si riferisce esclusivamente ai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 165 del Tuir e relative alla possibilità di riportare a nuovo l'eccedenza dell'imposta estera. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro RS contenute nel terzo fascicolo.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2004 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utali prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.

Può accadere che nel 2004 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2004 devono essere dichiarati per l'intero ammontare nella presente dichiarazione, l'imposta estera non pagata, in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.

Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2004 imposte estere relative a redditi percepiti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta.

Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, n. 282 del 27/4/1982 o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile n. 844 del 29/11/1980.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d'imposta è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B: la prima è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta, la seconda è riservata alla determinazione del credito d'imposta spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero, ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo). Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.



Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e percepiti nel medesimo anno ma appartenenti a categorie reddituali diverse, dovete compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

In particolare nei **righe** da **CR1** a **CR4** dovete indicare:

nella **colonna 1**, il codice dello stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'*Elenco dei paesi e territori esteri* presente alla fine dell'appendice;


9. QUADRO CR - CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I



SEZIONE I - A

•



nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2004 indicare "2004";

nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2004, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RF, RG, RH, RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2005 o nel CUD 2004, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;

nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2005 o nel CUD 2004, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi di impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del Tuir devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi e compilare la colonna 10 seguendo le relative istruzioni;

nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno indicato è il 2004 riportare l'importo indicato in colonna 4 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 3 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni); se invece l'anno indicato è precedente al 2004, l'importo da indicare in questa colonna è dato dalla somma del reddito complessivo (se l'anno di colonna 2 è il 2003: rigo RN1 col. 4 del mod. UNICO PF 2004 o rigo 6 del mod. 730-3/2004; per gli anni precedenti al 2003: rigo RN1 col. 2 del modello UNICO Persone Fisiche o rigo 6 del mod. 730-3) e degli eventuali crediti d'imposta sui dividendi (rigo RN2 del mod. UNICO PF o rigo 7 del mod. 730-3).

Si precisa che, se il reddito complessivo è composto anche da redditi d'impresa che risultano influenzati nella loro determinazione da eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, in conformità a quanto disposto nel comma 1 dell'art. 165 del Tuir, ed a differenza di quanto previsto dall'ex art. 15 del Tuir, l'importo da indicare in questa colonna non va aumentato delle eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di cui sopra;

nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN6 col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2003, tale dato è desumibile dal rigo RN7, col. 4 (o dal rigo RN21 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO - Persone Fisiche 2004 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2004;

nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2003, tale dato è desumibile dal rigo RN20, col. 4 (o dal rigo RN21 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO - Persone Fisiche 2004 o dal rigo 23 del Mod. 730-3/2004;

nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato a colonna 2. Pertanto, è necessario compilare questa colonna solo se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il quadro CR sez. I del mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del quadro F del mod. 730 con riferimento ad un anno di produzione del reddito estero per il quale anche nella presente dichiarazione dei redditi si richiede di fruire del credito d'imposta.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei rigi da CR1 a CR5 del quadro CR del mod. UNICO PF 2004. In tale caso, se nella precedente dichiarazione è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più rigi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella precedente dichiarazione sono stati compilati più rigi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari".




I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella precedente dichiarazione è stato compilato un solo rigo F8 o più rigi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella precedente dichiarazione sono stati compilati più rigi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari".

nella **colonna 9**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda italiana; a tale fine indicare il minore tra quanto indicato a colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione (quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo):

$$\frac{\text{colonna 3 rigo CR}}{\text{colonna 5 rigo CR}} \times \text{colonna 6 rigo CR}$$

la **colonna 10** è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi di impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del Tuir. Tale comma prevede, per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione, la possibilità di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi (dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2006 relativa all'anno

-
-
-
-
-
-
-
-
-



d'imposta 2005). Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota di imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Con riferimento all'importo indicato a colonna 9 dei rigi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei rigi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sez. I-A sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei rigi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 9 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 4 rigi di cui i primi 2 relativi all'anno 2003 e i rimanenti 2 rigi relativi all'anno 2004, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti rigi, uno per l'anno 2003 ed uno per l'anno 2004).

In particolare nei **rigi da CR5 a CR6** dovete indicare:

nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relative allo stesso anno);

nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 9 dei rigi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;

nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei rigi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;

nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi da CR5 a CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN21.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro rigi con i seguenti valori:

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	Quota imposta lorda italiana (col. 9)
a	2002		10			50	10	10
b	2002		20			50	10	15
c	2003		20			60	15	20
d	2004		30			20		25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 9 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 - col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2002	25	40	25
2003	20	45	20
2004	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN21 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 + 20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il **rigo CR7** deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

Questo rigo si compone di tre colonne:

nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN17, colonna 1, del quadro RN del Mod. UNICO 2004, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 31 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2004;

nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2004, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;

SEZIONE I - B

-
-
-
-

SEZIONE II

Rigo CR7 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Come si compila il rigo CR7

Utilizzo del credito d'imposta

-

-

- che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;

in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel **rigo CR8** dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").

Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un'attività professionale o d'impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un'assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attività, dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.

Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF. Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.

Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Il **rigo CR9** si compone di tre colonne. In particolare, indicare:

nella colonna 1, il credito d'imposta residuo per le nuove assunzioni indicato nel rigo RN35, colonna 3, del Mod. UNICO 2004, ovvero nel rigo 32 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2004;

nella colonna 2, l'ammontare del credito maturato nel 2004, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta.

A partire dall'anno 2003, per fruire del contributo è necessario presentare un'apposita istanza preventiva, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.

È consentita la presentazione dell'istanza fino al 31 dicembre 2006 anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.

Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni").

Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.

nella colonna 3, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24; se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;

la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;

la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.


In quali casi *non*
dovete compilare
il rigo CR7

-
-
-


Rigo CR8 - Credito
d'imposta per
canoni di locazione
non percepiti

SEZIONE III

Rigo CR9 - Credito
d'imposta per
l'incremento
dell'occupazione



-
-




-

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalità

-
-
-



ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché le relative modalità di utilizzo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- al **rigo RX1** (IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RN32, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
- al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV8;
- al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV16;
- al **rigo RX4** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38;
- al **rigo RX5** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
- al **rigo RX6** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT);
- al **rigo RX7** (imposte sostitutive di cui al quadro RM sez. V, X e XI);
- al **rigo RX8** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 4.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.

Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.

Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2005 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).

Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento, all'IRPEF, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti IRPEF dovuti per l'anno 2005 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione non deve essere compilata nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2005.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:



1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2003, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2004, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2004 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione II.


Nella **colonna 1**, indicare, limitatamente ai rigi RX17, RX18, RX19 e RX20 il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei rigi da RX13 a RX16.

Nella **colonna 2**, indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2004, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2004 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.

SEZIONE I
CREDITI ED ECCELENZE
RISULTANTI
DALLA PRESENTE
DICHIARAZIONE



SEZIONE II
CREDITI ED ECCELENZE
RISULTANTI
DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE



Nella **colonna 3**, indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.




La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, indicare l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nella **colonna 5**, indicare l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2004 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39.

SEZIONE III
SALDO ANNUALE IVA



La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- *Internet*, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- *Entratel*, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, *Internet Explorer* 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la *Modello Unico* 2005 Persone fisiche e *Modello Unico* 2005 Società di persone;
- compilare il *Modello Unico* di versamento F24;

- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2005 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2004, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

www.agenziaentrate.gov.it

il servizio telematico Entratel

3. UTENTI ABILITABILI

il servizio telematico Internet (Fisconline)

3.1 Servizio telematico Entratel

samenti

propri ver-

possono assolvere tale adempimento

www.agenziaentrate.gov.it

1. PERSONAL COMPUTER

Ambiente Windows

Ambiente MAC/OS

2. PRODOTTI SOFTWARE

propria dichiarazione

modello

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

- le banche convenzionate;
- le Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico *Internet* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

- utilizzare il servizio telematico *Internet*;
- consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
- avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico *Internet*, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico *Internet*.

Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web, tramite il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>. I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la se-

conda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico *Internet*, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.

In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che telematicamente la , un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispose la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provengono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle En-

obbligati

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

chiarazione presentano propria di-

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

4.2 Controllo della dichiarazione

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

trate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso software che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito WEB (Fisconline o Entratel);
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra Comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima Comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato. Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'instestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichia-

4.4 Invio dei dati

4.5 Elaborazione dei dati

5. SITUAZIONI ANOMALE

5.1 File scartato

5.2 Dichiarazioni scartate

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

razione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](#)

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](#), oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](#); coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;

b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

Per gli utenti del servizio telematico sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.

Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non posseda più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;

Importante:

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza
servizio telematico Entratel

<http://assistenza.finanze.it>
<http://fisconline.agenziaentrate.it>

5.4 Dichiarazioni doppie

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

www.agenziaentrate.gov.it

6.2 Accesso al servizio

<https://entratel.agenziaentrate.it>

6.4 Servizio di assistenza

– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell' al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito ed eseguire le operazioni illustrate nella sezione "Se non hai il Pin, richiedilo".

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico *Internet* per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito , dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

Agenzia delle Entrate

7.4 Assistenza

<http://fisconline.agenziaentrate.it>

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio

<http://fisconline.agenziaentrate.it>

mero 848.800.333

nu-

7.2 Accesso al servizio

7.3 Codice Pin

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES	Imposta sul reddito delle società
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
Letf.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA	Pubblico registro automobilistico
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O.	Supplemento Ordinario
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2005 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN25.

Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN25 risulti pari o superiore a 52 euro.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2005, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 20 giugno 2005 ovvero entro il 20 luglio 2005 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2005.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2005 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Si rammenta che i soggetti che beneficiano delle disposizioni agevolative previste dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinano l'acconto dell'IRPEF dovuto per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle citate disposizioni agevolative.

La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte 1.

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota (I-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a)** che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- b)** che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarerà di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c)** che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarerà di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2005

Acquisto prima casa

Accettazione dell'eredità giacente

D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

Ai fini della compilazione della casella "Casi particolari - Addizionale regionale", che gestisce particolari situazioni agevolative previste dalle regioni Lombardia, Puglia e Veneto, si indicano di seguito i relativi casi:

Lombardia

Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298 del 24/12/2001 la Regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall'1,2% all'1,4% per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. La Regione Lombardia ha, inoltre, previsto l'applicazione di un'aliquota agevolata dello 0,90% per i soggetti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 4) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 4), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad **euro 10.329,14**.

Puglia

Con legge regionale 7/1/2004, n. 1, la regione Puglia ha stabilito l'aliquota dell'1,1% per i redditi riferiti all'anno d'imposta 2004. Con legge regionale 9/12/2002, n. 20, la regione ha inoltre deliberato l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9% per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei seguenti comuni interessati dall'evento sismico: Casalnuovo Monterotaro (B904), Pietramontecorvino (G604), Carlantino (B784), Casavecchio di Puglia (B917), Castelnuovo della Daunia (C222), Celenza Valfortore (C429), Chieuti (C633), Poggio Imperiale (G761), San Paolo di Civitate (I072).

Si precisa che l'aliquota agevolata dello 0,9% spetta anche nel caso in cui i contribuenti abbiano trasferito la loro residenza, successivamente alla data del 31 ottobre 2002, da uno dei citati comuni ad altro comune della stessa regione Puglia.

Veneto

Con legge regionale 24/11/2003, n. 38, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 29/11/2003, la regione Veneto ha confermato quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 22/11/2002 n. 34 ed ha fissato le proprie aliquote per l'anno 2004 dall'1,2% all'1,4% per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo quindi una aliquota agevolata dello 0,9% per le seguenti situazioni distinte con i codici:

- "1" - per i soggetti con reddito imponibile non superiore a euro 15.000,00 "derivante esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze". Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- "2" - per i soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2004 non superiore ad euro 32.600,00;
 - per i soggetti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.

L'aliquota agevolata dello 0,9% è stata prevista anche per i soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a euro 14.500,00. Questi ultimi, tuttavia, non devono compilare la casella.

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario posseda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP25** con il codice **4**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2004 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contribu-

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

Addizionale regionale - Casi particolari

Altri oneri deducibili (Quadro RP)

ti ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;

- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2004 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'esplicamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;

- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni (e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla

quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.



I compensi percepiti nel 2004, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

- 1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

- 2) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:


- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
 - a) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 10 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:

Attività libero professionale intramuraria



Attività agricole

Canone di locazione – Casi particolari



- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 10, ridotta del 70 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 10 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 70% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

- b)** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 e in nessuno degli altri rigi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 10:

- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

- c)** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di un rigo è indicato il codice 8 e in un altro rigo è indicato il codice 10:

- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla somma dei seguenti importi:

- quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
- quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
- totale delle altre quote di rendita (quote di rendita relative ai rigi nei quali è stato indicato un utilizzo diverso da 8 e da 10);

- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla somma dei seguenti importi:

- quota di canone relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
- quota di canone relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
- totale delle altre quote di canone (quote di canone relative ai rigi nei quali è stato indicato un utilizzo diverso da 8 e da 10 - ad esempio canone con utilizzo 3 o canone con utilizzo 4).

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

- d)** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri rigi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 e il codice 10:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;

riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

- e)** se in tutti i rigi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4: riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), c), d) sopra descritti e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2004 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due rigi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2004 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2004.



Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due rigi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

**Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto
"Familiari a carico"**



Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2004.

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Concordato preventivo biennale e attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione per le attività sportive dilettantistiche e, contemporaneamente, del concordato preventivo biennale, deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6, il 23% dell'importo di rigo RN5 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN6, il 33% dell'importo di rigo RN5 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN5 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL21, colonna 1, nel modo seguente:
 - sommare all'importo di rigo RN5 col. 3, l'importo indicato nel rigo RL21, colonna 1;
 - calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
 - calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21, colonna 1 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
 - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN6 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

Nel **rigo RP21**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;

- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
 - Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
- Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "**Correttiva nei termini**" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccezione risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Il contribuente deve barrare la casella "**Correttiva nei termini**" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Comuni ad alta densità abitativa

Correzione del Modello 730

Contemporanea presenza di più agevolazioni

Correzione del Modello UNICO nei termini

Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2004 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2004, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di redditi di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1994, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2004.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.



L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:


- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Costruzioni rurali

Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti



Credito di imposta per il riacquisto della prima casa



Ovvero alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN33, colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

Nel caso in cui nella precedente dichiarazione dei redditi siano stati compilati più righe del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004 (ovvero più righe F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo CR, sez. I-A, della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione e relativa a tale anno.

Esempio 1: si ipotizza la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2004 e quindi successivamente alla data di presentazione del mod. UNICO/2004:

Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004			
Stato Estero	Anno di percez. del reddito	Reddito prodotto	Imposta estera resasi definitiva
A	2002	1.000	300
B	2003	2.000	600
C	2003	4.000	(non definitiva 1.200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella precedente dichiarazione (mod. UNICO/2004) due righe del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo CR1
 - col. 1 (Anno) 2002
 - col. 2 (Reddito Estero) 1.000
 - col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo CR2
 - col. 1 (Anno) 2003
 - col. 2 (Reddito Estero) 2.000
 - col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.

In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004.

Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2005 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da CR1 a CR4) la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7 e 9 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:

- a colonna 2 "2003"
- a colonna 3 "4.000"
- a colonna 4 "1.200"
- a colonna 8 "600"

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che, pertanto,

sia stato indicato nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito già utilizzato lo scorso anno.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004 due righe con i seguenti dati:

	Anno	Reddito estero	Imposta pagata	Reddito complessivo	Imposta lorda
CR1 UNICO/2004	2002	1000	300	20.000	3.400
CR2 UNICO/2004	2003	2000	600	22.000	3.500

(rigo RN1 col. 4 UNICO/2004) (rigo RN7 col. 4 UNICO/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:
 $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$

Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:
 $(2.000 / 22.000) \times 3.500 = 318$

Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2005 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine è necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

Se il contribuente che nel 2004 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

L'importo spettante da indicare al **rigo RN27** per il credito IRPEF è indicato al punto 21 del CUD 2005 o del CUD 2004.

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - Casi particolari

Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli importi indicati nei relativi righe di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

• Determinazione della deduzione teorica

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1

Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:

- redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2004;
- redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004.

Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2004 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato. Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

- ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \times \frac{92}{365} = 1.134,25$
- ulteriore deduzione per pensione = $4.000 \times \frac{273}{365} = 2.991,78$

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:
3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03

Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.

Esempio 2

Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:

- redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2004 (90 giorni);
- redditi di lavoro autonomo, non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

Ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \times \frac{90}{365} = 1.109,59$

Ulteriore deduzione per lavoro autonomo = 1.500

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

3.000 (deduzione base) + 1.500 (lavoro autonomo) = 4.500

• Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365)	=	25.000
Redditi diversi	=	4.000
Abitazione principale	=	500
Reddito complessivo (RN1 col. 4)	=	29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	=	500
Oneri deducibili (RN3)	=	1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500)	=	7.500

coefficiente di deducibilità = $\frac{26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500}{26.000} = \frac{5.500}{26.000} = 0,2115$

Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN4:
 $7.500 \times 0,2115 = 1.586$

Esempio 2

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo	=	30.000
Redditi diversi	=	3.000
Abitazione principale	=	500
Reddito complessivo (RN1 col. 4)	=	33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	=	500
Oneri deducibili (RN3)	=	1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500)	=	4.500

coefficiente di deducibilità = $\frac{26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500}{26.000} = \frac{-1.500}{26.000} = -0,0576$

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.

Esempio 3

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365)	=	8.000
Abitazione principale	=	500
Reddito complessivo (RN1 col. 4)	=	8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	=	500
Oneri deducibili (RN3)	=	1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000)	=	7.000

coefficiente di deducibilità = $\frac{26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500}{26.000} = \frac{26.100}{26.000} = 1,0038$

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.


Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1


Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2004.

Detrazione spettante per il primo figlio	303,68
Detrazione spettante per il secondo figlio	$336,73 + 61,98 = 398,71$
Detrazione spettante per altro familiare	303,68
Totale detrazione da riportare nel rigo RN8	1.006,00
(303,68 + 398,71 + 303,68)	

Deduzione per la progressività dell'imposizione



Detrazioni per figli e altri familiari a carico



Esempio 2

Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2004 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2004.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio-luglio) 7/12 di 496,60	289,68
2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio-luglio) 7/12 di 516,46	301,27
3) Detrazione spettante per il primo figlio (agosto-dicembre) 5/12 di

Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:

detrazione prevista per il coniuge 5/12 di 496,60	206,92
detrazione prevista per il figlio 5/12 di 516,46	215,19
Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a	215,19

4) Detrazione spettante per il secondo figlio	516,46
---	--------

Totale detrazione da riportare nel rigo RN7 è pari a 289,68 arrotondata a **290,00**

Totale detrazione da riportare nel rigo RN8 (301,27 + 215,19 + 516,46) **1.033,00**

Esempio 3

Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2004 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio 50% di 774,69	387,35
2) Detrazione spettante per il secondo figlio 8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95	307,12

Totale detrazione da riportare nel rigo RN8 (387,35 + 307,12) **694,00**

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2005 ORDINARIO relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e del Modello 770/2005 ORDINARIO anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2005 ORDINARIO che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

- a.** nel riquadro "Stato civile" del contribuente barrare la casella:
- 6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
 - 7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
 - 8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").
- b.** nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è **comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.**

Codice di carica

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| 2 | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito |
| 3 | Curatore fallimentare |
| 4 | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| 5 | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati |
| 6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 | Erede |
| 8 | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| 9 | Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione |
| 10 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 |
| 11 | Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
| 12 | Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) |
| 13 | Amministratore di condominio |
| 14 | Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione |
| 15 | Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.


Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiara-




Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente



Diritto di abitazione

Domicilio fiscale diverso dalla residenza



zione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**.

2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.

Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Tabella degli eventi eccezionali:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale (indicare il codice 1).

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM

Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato (indicare il codice 2).

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29 ottobre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dallo stesso decreto 14 no-

vembre 2002 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 e, infine, **al 31 marzo 2005** dall'articolo 4, c.2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) (indicare il codice 3).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e, infine, **al 31 dicembre 2005** dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) (indicare il codice 4).

5 Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della regione Friuli Venezia-Giulia colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 29 agosto 2003

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 fino **al 31 dicembre 2004** dallo stesso decreto 19 settembre 2003 (indicare il codice 5).

6 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) sono stati sospesi dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale e successivamente prorogati al **30 novembre 2005** dal decreto 21 dicembre 2004 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004), per i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto 21 dicembre 2004 (indicare il codice 6).

7 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 7.

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Eventi eccezionali

Immobili inagibili

calamitoso si sia verificato nel corso del 2004 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo. Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno

trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati comuni

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese di assicurazione, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione della legge.

Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

Informativa sulla *Privacy*

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, e per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.

Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74. Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 - Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 - Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.

Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).

L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN23 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.

L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.

L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN23 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avete indicato al rigo RC13 del quadro RC.

L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - Cud 2005 conguagliato

In presenza di un CUD 2005 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 12 del CUD 2005 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 13 del CUD 2005;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare:
 - nei rigi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 12 e 13 del CUD 2005 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
 - nei rigi RC13 e RC14 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

Il decreto legge n. 240 del 13 settembre 2004 ha previsto agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi e che inoltre:

- a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
- b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
- c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In particolare, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

- ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati.

Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240/2004);

- ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004).

Inoltre, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

Lavori socialmente utili agevolati

Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo

- ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);
- ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240/2004).

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2004 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2005 devono, altresì, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO/2005 Persone fisiche:**
 - se hanno percepito nel 2004 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2004 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se nel 2004 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
- **il quadro RT del Mod. UNICO/2005 Persone fisiche:**
 - se nel 2004 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2004 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
 - se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **il modulo RW**, se nel 2004 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2005 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2005, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Modello UNICO 2005, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiara-

zione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2005. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.




Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

Modello UNICO - Casi particolari



- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2004 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 15 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.



La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.


Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

- Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione**



- Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**



Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24. In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero per la fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico. Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del **rigo RP24** è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24	
CASELLA	IMPORTO
1 Codice	
2 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico	
3 Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2	
4 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 26 del CUD 2005)	
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 28 del CUD 2005)	
6 Contributi versati nel 1999 dai vecchi iscritti ai vecchi fondi	
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 4)	
8 Redditi di lavoro dipendente con TFR	
9 Altri redditi (7 - 8)	
10 Tetto massimo	
11 Deduzione massima	
12 Quota personale massima	
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR	
14 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR	
15 Limite reddituale complessivo	
16 Quota personale deducibile	
17 Tetto massimo familiare	
18 1ª Casella di calcolo per la quota familiare	
19 2ª Casella di calcolo per la quota familiare	
20 Quota familiare	

- La **casella 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
 - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni. Indicare il codice 3 anche per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
 - per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2005 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2005), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare - casi particolari".

- Nella **casella 2** indicare le somme versate alle forme di previdenza per i familiari fiscalmente a carico; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e quest'ultimo non li abbia esclusi (in tutto o in parte) dal reddito di lavoro dipendente, l'importo da indicare in questa casella è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2005.
- Nella **casella 3** indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
 - le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
 - le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 27 del CUD 2005 o del CUD 2004;
 - le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.
- Nella **casella 4** riportare l'importo indicato nel punto 26 del CUD 2005 o del CUD 2004 (contributi esclusi dall'imponibile).
- Nella **casella 5** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2005 o del CUD 2004 (T.F.R. destinato al fondo).
- Nella **casella 6** riportare l'importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.
- Nella **casella 7** riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 4 del quadro RN.
- Nella **casella 8** riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
 - dei redditi indicati nei righe da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
 - la casella di colonna 2 non è compilata;
 - dei redditi indicati nei righe da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
 - dei redditi indicati nei righe RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

- Nella **casella 9** riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue:

casella 7 - casella 8

- Nella **casella 10** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
 - se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 3 o il codice 4, calcolare:

$$A = \text{euro } 5.165 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

$$B = 12\% \text{ della casella } 7 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)




Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;
- se nella casella 1 è stato indicato il codice 1, calcolare:

$$A = \text{il maggiore tra euro } 5.165 \text{ e l'importo della casella } 6;$$

$$B = A - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali



C = 12% della casella 7 – casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra B e C;

– se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.

- Nella **casella 11** riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.
- Nella **casella 12** riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:

casella 3 – casella 2

- Nella **casella 13** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
 - Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
 - a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
 - b) sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.
 - Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
 - In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:

casella 8 – casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

- Nella **casella 14** riportare l'importo della casella 9.
- Nella **casella 15** riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.
- Nella **casella 16** riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.
- Per la **casella 17** calcolare:

A = euro 5.165 – casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 – casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.

- Nella **casella 18** riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.
- Nella **casella 19** riportare il risultato della seguente operazione: casella 18 – casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)
- Nella **casella 20** riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente **il rigo RP24.**

A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.

A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.

A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.

A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.

A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.

A colonna 6 riportare quanto indicato nella casella 6.

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;

- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.



Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.


Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i



Periodo di lavoro - Casi particolari

Oneri sostenuti dalle società semplici



relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6, colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6, colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6 colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.

Si ricorda che nel caso di CUD 2005 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righe del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righe del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righe del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righe del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni re-

Proventi sostitutivi e interessi

Previdenza complementare – Casi particolari

Ravvedimento

lative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Era-rio" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno. I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2005 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore de-

ve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:



- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:


- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogo natura corrisposte da organismi non residenti.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito



Redditi dei coniugi



Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare cesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

- 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

- 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture con-

tabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

- 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

- 4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti o dei dati anagrafici che impedisca l'individuazione ai fini dell'attività di accertamento, della determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo si applica la sanzione da euro 103 a euro 2.065.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Riduzione del reddito dei terreni

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

Sanzioni penali

Sanzioni amministrative

Scelta della compensazione

Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

- **Uffici locali**, i quali garantiscono:
 - l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
 - la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
 - la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.
 Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento prenotazione telefonica** al numero **199-126003** o attraverso il sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);
- **Direzioni Regionali**, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
- **Centri di Assistenza Multicanale**, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT). Si può anche telefonare **tramite cellulare** al numero **199.148.398** (il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure **dall'estero** al numero **085.4322.008** (tali numeri sono attivi dal mese di luglio 2005). È, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **3204308444** per chiedere semplici informazioni;
- **Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**. Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
 - presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
 - pagamento on line delle imposte;
 - "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).
 Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
 - "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
 - assistenza dedicata ai diversamente abili (telefoni e indirizzo e-mail dei referenti regionali);
 - web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
 - duplicazione del codice fiscale;
 - controllo delle partite IVA comunitarie;
 - prenotazione di richiamata telefonica (*web call back*).

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2004, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infornuti domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:


- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a


Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Servizi di assistenza al contribuente



te.gov.it

www.agenziaentra-



seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla nona rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e l'intero importo delle spese sostenute;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui

il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1

contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.

L'importo da indicare in colonna 7 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2

contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2002 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 **l'importo da indicare a colonna 7 è pari ad un terzo di euro 8.000,00**, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2002 e 2003).

Esempio 3

contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.

In questo caso **l'importo da indicare a colonna 7 è pari ad un decimo di euro 48.000,00**, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:



48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2003) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2004 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.


Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riego RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;

Spese per prosecuzione lavori - Esempi



Spese sanitarie



- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzeria;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**righe RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33**);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (**riogo RP3**);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riogo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzerie e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righe RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP22** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'erogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2004, si fa riferimento al D.M. 30/01/2004 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6/02/2004..

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.



Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani


Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento



Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero



pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02

Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righe e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
 - a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
 - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
 - c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
- Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"

- Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

Terreni in affitto - Casi particolari

Tabella Codici Regione

- a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
- b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
 - se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se in nessuno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
 - a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
 - b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
- Se in almeno uno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
 - 1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
 - 2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
 - a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
 - c) confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
 - se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
 - se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

L'art. 7, c. 10, della L. n. 388/2000 e l'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 hanno previsto un ulteriore credito d'imposta, rispettivamente, di euro 206,58 e di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

- nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- nelle regioni Abruzzo e Molise.

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Unità immobiliari tenute a disposizione

Usufrutto legale

Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.



La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.




Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Variazioni di coltura dei terreni



ABU DHABI.....	238	COREA (REP. POPOLORE DEMOCRATICA)	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LETONIA.....	258	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALDERNEY C.I.....	794	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) ...	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SARK C.I.....	798
ARGENTINA.....	006	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ESTONIA.....	257	MAI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ASCENSION.....	227	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
AUSTRALIA.....	007	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRIA.....	008	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) ...	219	SINGAPORE.....	147
AZERBAIGIAN.....	268	FII.....	161	MAROCCO.....	107	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA.....	276
BAHAMAS.....	160	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	FUJJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BARBUDA.....	795	GAMBIA.....	164	MEILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONTERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO ..	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ..	245
CAMBOGIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HERM C.I.....	797	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REUNION.....	247	ZIMBABWE.....	073

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI



Anche per l'anno d'imposta 2004 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) che hanno apportato delle novità tra le quali:

- l'introduzione di una nuova deduzione dal reddito;
- una diversa misura delle aliquote d'imposta;
- una diversa modalità di determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata.

È prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia"), che invece non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e alle somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi per essi previsti.

Le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2004 rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:

- alla determinazione della base imponibile (**art. 3, comma 1**);
- alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (**art. 11**);
- alla determinazione dell'imposta (**art. 12**);
- alle altre detrazioni (**art. 14**).

Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l'imposta netta determinata con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002, con l'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2004.

L'imposta netta relativa alla normativa in vigore al 31/12/2004 è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" mentre, per la determinazione dell'imposta netta in base alla normativa in vigore al 31/12/2002, può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.

Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righe da RN1 a RN19 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2005 da presentare all'Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004.

Per la compilazione dei successivi righe (da RN21 a RN33) si dovrà invece tenere conto dell'importo dell'imposta netta risultata più favorevole dall'applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.

Per l'utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell'imposta netta (Rigo RN19) seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

ATTENZIONE: Lo "Schema per la determinazione dell'IRPEF con riferimento alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002" non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2005.

Per la compilazione dei righe:

RN1, RN2, RN3, RN7, RN8, RN10, RN11, RN12, RN15, RN16, RN17, RN18

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righe del quadro RN del mod. Unico PF 2005.

Per la compilazione dei restanti righe (RN5, RN6, RN9, RN13, RN14, RN19, RN33) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all'anno 2002.

Rigo RN5: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione

$$RN1 \text{ col. 4} + RN1 \text{ col. 3} - RN2 - RN3 \text{ (righe dello schema)}$$

Se il risultato è negativo scrivete "0" (zero). In questo caso scrivete "0" (zero) anche nei righe RN6 (imposta lorda) e RN19 (imposta netta).

Rigo RN6: scrivete l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN5 dello schema, calcolata utilizzando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 10.329,14	18	18% sull'intero importo
oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente 10.329,14
oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente 15.493,71
oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente 30.987,41
oltre euro 69.721,68	45	23.163,10 + 45% parte eccedente 69.721,68

GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA

Chi ha compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN5, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN6 dello schema.

Rigo RN9

Colonna 1: dovete compilare questa colonna se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione	
	fino a euro 6.197,00	euro	1.146,53
oltre euro	6.197,00 e fino a euro 6.352,00	euro	1.084,56
oltre euro	6.352,00 e fino a euro 6.507,00	euro	1.032,91
oltre euro	6.507,00 e fino a euro 7.747,00	euro	981,27
oltre euro	7.747,00 e fino a euro 7.902,00	euro	903,80
oltre euro	7.902,00 e fino a euro 8.057,00	euro	826,33
oltre euro	8.057,00 e fino a euro 8.212,00	euro	748,86
oltre euro	8.212,00 e fino a euro 8.263,00	euro	686,89
oltre euro	8.263,00 e fino a euro 8.780,00	euro	650,74
oltre euro	8.780,00 e fino a euro 9.296,00	euro	614,58
oltre euro	9.296,00 e fino a euro 9.813,00	euro	578,43
oltre euro	9.813,00 e fino a euro 15.494,00	euro	542,28
oltre euro	15.494,00 e fino a euro 20.658,00	euro	490,63
oltre euro	20.658,00 e fino a euro 25.823,00	euro	438,99
oltre euro	25.823,00 e fino a euro 30.987,00	euro	387,34
oltre euro	30.987,00 e fino a euro 31.142,00	euro	335,70
oltre euro	31.142,00 e fino a euro 36.152,00	euro	284,05
oltre euro	36.152,00 e fino a euro 41.317,00	euro	232,41
oltre euro	41.317,00 e fino a euro 46.481,00	euro	180,76
oltre euro	46.481,00 e fino a euro 46.688,00	euro	129,11
oltre euro	46.688,00 e fino a euro 51.646,00	euro	77,47
oltre euro	51.646,00	euro	51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al **totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione** che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.

Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- dividere l'importo per 365;
- moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).

Per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Colonna 2: dovete compilare questa colonna se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

- 1) avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;

2) avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

TABELLA 1 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 155,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 103,00
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 52,00

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	e fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	e fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Colonna 3: dovete compilare questa colonna se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC. Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	e fino a euro 9.813,00	euro 46,48

Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

Colonna 4: dovete compilare questa colonna solamente se avete compilato i quadri RE, (limitatamente ai redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).

In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovrete quindi compilare o la colonna 1 o la colonna 4. Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 573,27
oltre euro	4.700,00 e fino a euro 4.803,00	euro 516,46
oltre euro	4.803,00 e fino a euro 4.958,00	euro 464,81
oltre euro	4.958,00 e fino a euro 5.113,00	euro 413,17
oltre euro	5.113,00 e fino a euro 7.747,00	euro 361,52
oltre euro	7.747,00 e fino a euro 7.902,00	euro 309,87
oltre euro	7.902,00 e fino a euro 8.263,00	euro 247,90
oltre euro	8.263,00 e fino a euro 8.780,00	euro 211,75
oltre euro	8.780,00 e fino a euro 9.296,00	euro 175,60
oltre euro	9.296,00 e fino a euro 9.813,00	euro 139,44
oltre euro	9.813,00 e fino a euro 15.494,00	euro 103,29
oltre euro	15.494,00 e fino a euro 30.987,00	euro 51,65

Colonna 5: dovete compilare questa colonna per calcolare il totale delle detrazioni esposte nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del presente rigo.

Rigo RN13:

Se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ospedale Galliera di Genova, riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nel paragrafo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ospedale Galliera di Genova (rigo RP38 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN6.

Rigo RN14:

Dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi da RN7 a RN13 del presente schema.

Rigo RN19: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione

$$RN6 - RN14 - RN18 \text{ (righi dello schema)}$$

Indicare zero se il risultato è negativo.

Se l'importo dell'imposta netta determinata secondo le istruzioni del presente schema - rigo RN19 - (normativa in vigore al 31/12/2002) è minore di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nel paragrafo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" (normativa in vigore al 31/12/2004), riportare nel **rigo RN20** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2005 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti importi:

- in **colonna 1**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa in vigore al 31/12/2002 ed indicato al rigo RN5 del presente schema;
- in **colonna 2**, l'imposta lorda determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002 ed indicato al rigo RN6 del presente schema;
- in **colonna 3**, la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN14 e nel rigo RN18 del presente schema;
- in **colonna 4**, l'imposta netta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002 ed indicata al rigo RN19 del presente schema.

Se invece l'imposta netta determinata seguendo le istruzioni del presente schema risulta maggiore o uguale a quella indicata nel rigo RN19 del quadro RN, il rigo RN20 non va compilato.




Nel caso in cui avete compilato il rigo RN16 e/o il rigo RN17 in quanto avete crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa o per l'incremento dell'occupazione, il rigo RN20 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- l'imposta netta determinata nel seguente schema e quella indicata nel rigo RN19 del quadro RN sono entrambe uguali a zero;
- l'importo residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (da riportare nel rigo RN33 colonna 2 e colonna 3), riferito all'imposta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2002, risulta maggiore di quello riferito all'imposta determinata con la normativa vigente.

VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

**SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF
CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 2002
(precedente normativa)**

RN1	REDDITO COMPLESSIVO		credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG, RH 3	4		,00	,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					,00	
RN3	Oneri deducibili					,00	
RN5	REDDITO IMPONIBILE			4			,00
RN6	IMPOSTA LORDA			4			,00
RN7	Detrazione per il coniuge a carico					,00	
RN8	Detrazione per familiari a carico					,00	
RN9	Detrazione lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo/impresa	Detrazione lavoro dipendente 1	Ulteriore detrazione lqv. dip. di durata inferiore all'anno 2		Totale detrazioni 5	,00	,00
		Ulteriore detrazione pensione 3	Detrazione lav. aut. e/o impresa 4			,00	,00
RN10	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP					,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP					,00	
RN12	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP					,00	
RN13	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP					,00	
RN14	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						,00
RN15	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00	
RN16	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa					,00	
RN17	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione					,00	
RN18	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA						,00
RN19	IMPOSTA NETTA (indicare zero se il risultato è negativo)						,00



A norma dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente liberati; conseguentemente continuano ad applicarsi le aliquote stabilite per l'anno 2002. Si precisa che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 15 febbraio 2005, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet: www.fisco.gov.it, prevista dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.




CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4	A125	ALBA ADRIATICA	TE	0*	A252	AMANDOLA	AP	0,2
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*	A126	ALBAGIARA	OR	0*	A253	AMANTEA	CS	0,2
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4	A127	ALBAIRATE	MI	0,3	A254	AMARO	UD	0*
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3	A128	ALBANELLA	SA	0,5	A255	AMARONI	CZ	0*
A007	ABBASANTA	OR	0*	A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5	A256	AMASENO	FR	0*
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5	A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,5	A257	AMATO	CZ	0,2
A010	ABBATEGRASSO	MI	0*	A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1	A258	AMATRICE	RI	0,4
A012	ABETONE	PT	0,2	A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*	A259	AMBIFERE	BG	0,4
A013	ABRIOLA	PZ	0*	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	TV	0*	A260	AMBLAR	TN	0*
A014	ACATE	RG	0*	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5	A261	AMEGLIA	SP	0*
A015	ACCADIA	FG	0,5	A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*	A262	AMELIA	TR	0,4
A016	ACCUGLIO	CN	0*	A138	ALBARETO	PR	0,4	A263	AMENDOLARA	CS	0*
A017	ACCETTURA	MT	0,4	A139	ALBARETO DELLA TORRE	CN	0,2	A264	AMENO	NO	0*
A018	ACCIANO	AG	0*	A143	ALBAVILLA	CO	0,3	A265	AMOROSI	BN	0,1
A019	ACCUMOLI	RI	0,2	A145	ALBENGA	SV	0,5	A267	AMPEZZO	UD	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0*	A146	ALBERA LIGURE	AL	0*	A268	ANACAPRI	NA	0,4
A023	ACERNO	SA	0,2	A149	ALBEROBELLO	BA	0*	A269	ANAGNI	FR	0,2
A024	ACERRA	NA	0*	A150	ALBERONA	FG	0,4	A270	ANCARANO	TE	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4	A271	ANCONA	AN	0,5
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2	A154	ALBETTONI	VI	0,1	A272	ANDALI	CZ	0*
A027	ACI CATENA	CT	0*	A155	ALBI	CZ	0,3	A274	ANDALO	TN	0*
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*	A158	ALBIANO	TN	0*	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5	A275	ANDEZENO	TO	0,4
A031	ACQUACANINA	MC	0*	A159	ALBIATE	MI	0,5	A278	ANDORA	SV	0*
A032	ACQUAFONDATA	FR	0*	A160	ALBIDONA	CS	0,2	A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5	A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5	A281	ANDRANO	LE	0,5
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,4	A162	ALBINEA	RE	0,4	A282	ANDRATE	TO	0,5
A035	ACQUALAGNA	PU	0,5	A163	ALBINO	BG	0,4	A283	ANDREIS	PN	0*
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0*	A164	ALBIOLO	CO	0*	A284	ANDRETTA	AV	0,5
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,5	A285	ANDRIA	BA	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,4	A165	ALBISOLA MARINA	SV	0,5	A286	ANDRIANO - ANDRIAN	BZ	0*
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5	A167	ALBIZZATE	VA	0*	A287	ANELA	SS	0*
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0*	A171	ALBONESE	PV	0*	A288	ANFO	BS	0*
A043	ACQUARO	VV	0*	A172	ALBOSAGGIA	SO	0*	A290	ANGERA	VA	0,2
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5	A173	ALBUGNANO	AT	0,2	A291	ANGHIARI	AR	0*
A045	ACQUASPARTA	TR	0*	A175	ALBUZZANO	PV	0,4	A292	ANGIARI	VR	0,3
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2	A176	ALCAMO	TP	0,2	A293	ANGOLO TERME	BS	0*
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0*	A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5	A294	ANGRI	SA	0*
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*	A178	ALDENO	TN	0*	A295	ANGROGNA	TO	0,4
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5	A179	ALDINO - ALDEIN	BZ	0*	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0*
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*	A180	ALES	OR	0*	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*	A182	ALESSANDRIA	AL	0,5	A299	ANNICCO	CR	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,5	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A053	ACRI	CS	0,2	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*	A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A054	ACUTO	FR	0*	A184	ALESSANO	LE	0*	A303	ANOIA	RC	0,3
A055	ADELFI	BA	0,5	A185	ALEZIO	LE	0*	A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A056	ADRANO	CT	0,2	A186	ALFANO	SA	0*	A306	ANTERIVO - ALTREI	BZ	0*
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*	A187	ALFEDENA	AG	0*	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5	A188	ALFIANELLO	BS	0*	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0*
A059	ADRIA	RO	0,5	A189	ALFIANO NATTA	AL	0*	A312	ANTIGNANO	AT	0,2
A060	ADRO	BS	0*	A191	ALFONSINE	RA	0,2	A313	ANTILLO	ME	0,5
A061	AFFI	VR	0,2	A192	ALGHERO	SS	0,4	A314	ANTONIMINA	RC	0,4
A062	AFFILE	RM	0*	A193	ALGUA	BG	0,5	A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,5	A194	ALI'	ME	0,5	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A065	AFRICO	RC	0,4	A201	ALI' TERME	ME	0*	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AG	0*
A067	AGAZZANO	PC	0,2	A195	ALIA	PA	0,5	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2
A068	AGEROLA	NA	0*	A196	ALIANO	MT	0,2	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A069	AGGIUS	SS	0*	A197	AUCE BEL COLLE	AL	0*	A321	ANZI	PZ	0,4
A070	AGIRA	EN	0*	A198	AUCE CASTELLO	VC	0*	A323	ANZIO	RM	0,5
A071	AGLIANA	PT	0,2	A199	AUCE SUPERIORE	PT	0,4	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A072	AGLIANO TERME	AT	0,4	A200	ALIFE	CE	0*	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
A074	AGLIE'	TO	0,5	A202	ALIMENA	PA	0*	A326	AOSTA	AO	0*
H848	AGLIENTU	SS	0*	A203	ALMINUSA	PA	0*	A327	APECCHIO	PU	0,2
A075	AGNA	PD	0,5	A204	ALLAI	OR	0*	A328	APICE	BN	0*
A076	AGNADELLO	CR	0*	A206	ALLEGHE	BL	0,5	A329	APIRO	MC	0,5
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4	A205	ALLEIN	AO	0*	A330	APOLLOSA	BN	0,4
A080	AGNONE	IS	0*	A207	ALLERONA	TR	0,5	A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A082	AGNOSINE	BS	0*	A208	ALLISTE	LE	0,2	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO		
A083	AGORDO	BL	0*	A210	ALLUMIERE	RM	0,4		EPPAN AN DER	BZ	0,2
A084	AGOSTA	RM	0*	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0*	A334	APPIGNANO	MC	0,5
A085	AGRA	VA	0*	A214	ALME'	BG	0,2	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5	A337	APRICA	SO	0,2
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*	A338	APRICALE	IM	0*
A089	AGRIGENTO	AG	0,4	A218	ALMESE	TO	0,5	A339	APRICENA	FG	0,5
A091	AGROPOLI	SA	0,2	A220	ALONTE	VI	0*	A340	APRIGLIANO	CS	0*
A092	AGUGLIANO	AN	0,45	A221	ALPETTE	TO	0*	A341	APRILIA	LT	0,4
A093	AGUGLIARO	VI	0,2	A222	ALPIGNANO	TO	0,35	A343	AQUARA	SA	0*
A096	AICURZIO	MI	0*	A223	ALSERO	PC	0,2	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A097	AIDOMAAGGIORE	OR	0*	A224	ALSERIO	CO	0,5	A346	AQUILEIA	UD	0*
A098	AIDONE	EN	0*	A225	ALTAMURA	BA	0*	A347	AQUILONIA	AV	0*
A100	AIELLI	AG	0,2	A226	ALTARE	SV	0,5	A348	AQUINO	FR	0*
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*	A350	ARADEO	LE	0,5
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5	A351	ARAGONA	AG	0*
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3	A352	ARAMENGO	AT	0,2
A105	AIETA	CS	0*	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0*	A354	ARBA	PN	0*
A106	AILANO	CE	0*	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*	A357	ARBOREA	OR	0*
A107	AILOCHE	BI	0,2	A233	ALTIDONA	AP	0,5	A358	ARBORIO	VC	0*
A109	AIRASCA	TO	0,3	A234	ALTILIA	CS	0,5	A359	ARBUS	CA	0*
A110	AIROLA	BN	0,5	A235	ALTINO	CH	0,5	A360	ARCADE	TV	0,2
A111	AIROLE	IM	0*	A236	ALTISSIMO	VI	0,4	A363	ARCE	FR	0*
A112	AIRUNO	LC	0*	A237	ALTIVOLE	TV	0,2	A365	ARCENE	BG	0,5
A113	AISONI	CN	0*	A238	ALTO	CN	0*	A366	ARCEVIA	AN	0,4
A116	ALA	TN	0,4	A239	ALTOFONTE	PA	0*	A367	ARCHI	CH	0,5
A115	ALA DEI SARDI	SS	0*	A240	ALTOMONTE	CS	0,5	A369	ARCIDOSSO	GR	0,5
A117	ALA DI STURA	TO	0*	A241	ALTOPASCIO	IU	0,2	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A118	ALAGNA	PV	0*	A242	ALVIANO	TR	0,2	A371	ARCISATE	VA	0*
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0*	A243	ALVIGNANO	CE	0*	A372	ARCO	TN	0*
A120	ALANNO	PE	0,5	A244	ALVITO	FR	0,5	A373	ARCOLA	SP	0,4
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2	A374	ARCOLE	VR	0,2
A122	ALASSIO	SV	0,5	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2	A375	ARCONATE	MI	0,2
A123	ALATRI	FR	0,5	A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2	A376	ARCORE	MI	0*
A124	ALBA	CN	0,3	A251	AMALFI	SA	0,5	A377	ARCUGNANO	VI	0,5




CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER L'ANNO 2004



AVVERTENZA




www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm




Table with 9 columns: CODICE COMUNALE, COMUNE, PROV., ALIQUOTA, CODICE COMUNALE, COMUNE, PROV., ALIQUOTA, CODICE COMUNALE, COMUNE, PROV., ALIQUOTA. It lists numerous municipalities and their corresponding provincial codes and aliquota values.


































CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L809	VESSALICO	IM	0*	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4	M071	VISCHE	TO	0,2
L810	VESTENANOVA	VR	0,3	M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*	M072	VISCIANO	NA	0,2
L811	VESTIGNE'	TO	0,5	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0*	M073	VISCO	UD	0*
L812	VESTONE	BS	0*	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*	M077	VISONÈ	AL	0*
L813	VESTRENO	LC	0,5	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0*	M078	VISSO	MC	0*
L814	VETRALLA	VT	0,2	L909	VILLA SANTINA	UD	0,2	M079	VISTARINO	PV	0*
L815	VETTO	RE	0*	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0*	M080	VISTRORIO	TO	0,5
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,3	A609	VILLA VERDE	OR	0*	M081	VITA	TP	0*
L816	VEZZA D'OGGIO	BS	0*	M034	VILLA VICENTINA	UD	0*	M082	VITERBO	VT	0,4
L821	VEZZANO	TN	0*	L915	VILLABASSA - NIEDERDORF	BZ	0*	M083	VITCUSO	FR	0*
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,2	L916	VILLABATE	PA	0,5	M085	VITO D'ASIO	PN	0*
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,1	L923	VILLACHIARA	BS	0,4	M086	VITORCHIANO	VT	0*
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2	L924	VILLACIDRO	CA	0,2	M088	VITTORIA	RG	0,5
L826	VIADANA	MN	0,2	L931	VILLADEATI	AL	0,4	M089	VITTORIO VENETO	TV	0,25
L827	VIADANICA	BG	0*	L939	VILLADOSE	RO	0,4	M090	VITTORITO	AQ	0*
L828	VIAGRANDE	CT	0*	L906	VILLADOSSOLA	VB	0,4	M091	VITTUONE	MI	0*
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2	L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4	M093	VITULIANO	BN	0*
L830	VIALFRE'	TO	0*	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,5	M092	VITULAZIO	CE	0,4
L831	VIANO	RE	0*	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*	M094	VIU'	TO	0*
L833	VIAREGGIO	LU	0,1	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,5	M096	VIVARO	PN	0*
L834	VIARIGI	AT	0,2	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*	M095	VIVARO ROMANO	RM	0*
F537	VIBO VALENTIA	VV	0*	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,2	M098	VIVERONE	BI	0,2
L835	VIBONATI	SA	0,2	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*	M100	VIZZINI	CT	0*
L836	VICALVI	FR	0*	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2	M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*
L837	VICARI	PA	0*	L951	VILLAFRATI	PA	0*	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13
L838	VICCHIO	FI	0,35	L952	VILLAGA	VI	0,4	M103	VO	PD	0,2
L840	VICENZA	VI	0,15	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0*	M104	VOBARNO	BS	0,5
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4	L958	VILLALAGO	AQ	0*	M105	VOBBIA	GE	0*
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4	L959	VILLALBA	CL	0*	M106	VOCCA	VC	0*
L845	VICO EQUENSE	NA	0,275	L961	VILLALFONSINA	CH	0*	M108	VODO DI CADORE	BL	0,4
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0*	L963	VILLALVERNIA	AL	0*	M109	VOGHERA	PV	0,1
L841	VICOFORTE	CN	0,2	L964	VILLAMAGNA	CH	0,5	M110	VOGHIERA	FE	0,4
L846	VICOLI	PE	0,4	L965	VILLAMAINA	AV	0,5	M111	VOGGOGNA	VB	0,5
L847	VICOLUNGO	NO	0*	L966	VILLAMAR	CA	0,2	M113	VOLANO	TN	0*
L850	VICOPISANO	PI	0,2	L967	VILLAMARZANA	RO	0,4	M115	VOLLA	NA	0,3
L851	VICOVARO	RM	0,5	L968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2	M116	VOLONGO	CR	0*
M259	VIDDALBA	SS	0,2	L970	VILLAMIROGLIO	AL	0*	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0*
L854	VIDIGULFO	PV	0,5	L971	VILLANDRO - VILLANDERS	BZ	0,2	M119	VOLPARA	PV	0*
L856	VIDOR	TV	0,2	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*	M120	VOLPEDO	AL	0,4
L857	VIDRACCO	TO	0,5	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0*	M121	VOLPEGLINO	AL	0*
L858	VIESTE	FG	0,5	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,4	M122	VOLFPIANO	TO	0,4
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,4	L983	VILLANOVA D'ARDENGGHI	PV	0*	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,4	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*	M123	VOLTAGGIO	AL	0*
L864	VIGANELLA	VB	0*	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
L866	VIGANO'	LC	0,1	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,5	M126	VOLTERRA	PI	0,2
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*	M127	VOLTIDO	CR	0*
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,2	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3	M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*
L869	VIGASIO	VR	0,5	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,4	M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*
L872	VIGEVANO	PV	0,3	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0*	M132	VOLTURINO	FG	0,5
L873	VIGGIANELLO	PZ	0*	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0*	M133	VOLVERA	TO	0,5
L874	VIGGIANO	PZ	0*	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*	M136	VOTTIGNASCO	CN	0*
L876	VIGGIU'	VA	0,2	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,5	M138	ZACCANOPOLI	VV	0*
L878	VIGHIZZO D'ESTE	PD	0*	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,5	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*	M140	ZAGARISE	CZ	0*
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3	L986	VILLANOVAFORRU'	CA	0*	M141	ZAGAROLO	RM	0,4
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,5	L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*	M142	ZAMBANA	TN	0*
L882	VIGNANELLO	VT	0,4	L992	VILLANOVA CANAVESE	NU	0*	M143	ZAMBRONE	VV	0,2
L883	VIGNATE	MI	0*	L994	VILLANTERIO	PV	0,4	M144	ZANDOBBI	BG	0,2
L885	VIGNOLA	MO	0,2	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0*	M145	ZANE'	VI	0*
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*	M278	VILLAPERUCIO	CA	0*	M147	ZANICA	BG	0,2
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,5	B903	VILLAPIANA	CS	0*	M267	ZAPPONETA	FG	0,5
L888	VIGNOLO	CN	0,1	L998	VILLAPUTZU	CA	0*	M150	ZAVATTARELLO	PV	0,2
L889	VIGNONE	VB	0,2	L999	VILLAR DORA	TO	0,3	M152	ZECCONE	PV	0*
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,4	M153	ZEDDIANI	OR	0*
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*	M013	VILLAR PELLICE	TO	0*	M156	ZELBIO	CO	0*
L903	VIGO RENDENA	TN	0*	M014	VILLAR PEROSA	TO	0,4	M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
L892	VIGODARZERE	PD	0,4	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5	M160	ZELO SURREGIONE	MI	0*
L894	VIGOLO	BG	0,5	M002	VILLARBASSE	TO	0*	M161	ZEME	PV	0*
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*	M003	VILLARBOIT	VC	0,5	M162	ZENEVREDO	PV	0,2
L897	VIGOLZONE	PC	0,4	M004	VILLAREGGIA	TO	0,5	M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5
L898	VIGONE	TO	0,2	G309	VILLARICCA	NA	0*	M165	ZERBA	PC	0*
L899	VIGONOVO	VE	0,5	M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*	M166	ZERBO	PV	0,4
L900	VIGONZA	PD	0*	M011	VILLAROSA	EN	0*	M167	ZERBOLO'	MI	0*
L904	VIGUZZOLO	AL	0*	M016	VILLASAITO	CA	0*	M168	ZERFALU	OR	0*
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*	M017	VILLASANTA	MI	0,5	M169	ZERI	MS	0,5
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2	B738	VILLASIMIUS	CA	0,2	M170	ZERMEGHEDO	VI	0*
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5	M025	VILLASOR	CA	0*	M171	ZERO BRANCO	TV	0*
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0	M026	VILLASPECIOSA	CA	0*	M172	ZEVIO	VR	0*
L919	VILLA CARCINA	BS	0*	M027	VILLASTELLONE	TO	0,5	M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0*
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,5	M028	VILLATA	VC	0*	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4	M030	VILLAURBANA	OR	0*	M174	ZIBELLO	PR	0,4
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,5	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2	M032	VILLAVERLA	VI	0,5	M177	ZIGNAGO	SP	0*
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5	L981	VILLENEUVE	AO	0	M178	ZIMELLA	VR	0,5
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,2	M043	VILLESSE	GO	0*	M179	ZIMONE	BI	0*
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0*	M041	VILLETTA BARREA	AQ	0*	M180	ZINASCO	PV	0*
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*	M042	VILLETTE	VB	0*	M182	ZOAGLI	GE	0*
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0*	M044	VILLIMPENTA	MN	0,2	M183	ZOCCA	MO	0,2
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*	M045	VILLONGO	BG	0*	M184	ZOGNO	BO	0,5
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2	M048	VILLORBA	TV	0*	M185	ZOLA PREDOSA	BO	0*
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,5	I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2
L938	VILLA D'OGNA	BG	0*	M052	VIMERCATE	MI	0,2	M187	ZOLLINO	IE	0,2
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2	M053	VIMODRONE	MI	0,4	M188	ZONE	BS	0,5
L943	VILLA FARALDI	IM	0*	M055	VINADIO	CN	0*	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1	M057	VINCHIATURO	CB	0*	M190	ZOPPOLA	PN	0*
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*	M058	VINCHIO	AT	0*	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
A081	VILLA LATINA	FR	0,5	M059	VINCI	FI	0,5	M196	ZUBBIENA	BI	0,5
L844	VILLA LITERNO	CE	0*	M060	VINOVO	TO	0,2	M197	ZUCCARELLO	SV	0*
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2	M062	VINZAGLIO	NO	0,5	M198	ZUCLO	TN	0*
F804	VILLA POMA	MN	0,2	M063	VIOLA	CN	0*	M199	ZUGLIANO	VI	0,4
M006	VILLA RENDENA	TN	0*	M065	VIONE	BS	0*	M200	ZUGLIO	UD	0,2
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0*	M067	VIPITENO - STERZING	BZ	0,2	M201	ZUMAGLIA	BI	0*
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5	H123	VIRGILO	MN	0,2	M202	ZUMPANO	CS	0,2
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2	M203	ZUNGOLI	AV	0*
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0*	M070	VISANO	BS	0,4	M204	ZUNGRI	VV	0*

PERIODO D'IMPOSTA 2004

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)



CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

Dati anagrafici

Cognome

Nome

Sesso
(barrare la relativa casella)

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

M F
Provincia (sigla)

SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF


(in caso di scelta
FIRMARE in UNO degli
spazi a fianco)

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di _____ la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera euro 10,33.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.



PF
PERSONE FISICHE
2005

				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
giorno	-----	mese	-----	anno	-----
Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	
Assemblee di Dio in Italia		Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi		Chiesa Evangelica Luterana in Italia	
		Unione Comunità Ebraiche Italiane			
				FIRMA	